Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 11 settembre 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1961, n. 892.

Istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna del 15 maggio 1959, n. 10;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Sassari in data 6 febbraio 1961, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Sassari.

Art. 2.

E' istituita ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Coltivazioni arboree » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di agraria dell'Università di Sassari, nella tabella *D*, annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 4. — VILLA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Repertorio n. 73.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Coltivazioni arboree » presso la Facoltà di agraria della Università degli studi di Sassari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantuno (1961) addì sei (6) del mese di febbraio a Sassari in una sala del palazzo della Università degli studi, piazza Università n. 22, e precisamente nell'ufficio della Direzione amministrativa, innanzi a me dottor Giuseppe Pitzorno, nato a Sassari, funzionario Amministrativo dell'Università degli studi di Sassari, delegato con decreto rettorale in data 1° novembre 1955 a ricevere gli atti ed i contratti per conto dell'Università medesima senza la assistenza dei testimoni, avendovi le parti infranominande, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso, espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Pasquale Marginesu, nato a Sorso (Sassari) il 9 febbraio 1886, domiciliato per la carica presso il Rettorato

dell'Università degli studi di Sassari, nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del Consiglio di amministrazione della Università stessa in data 29 ottobre 1960 (Allegato *A*);

on.le prof. Paolo Dettori, nato a Tempio (Sassari) il 20 dicembre 1926, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione, in forza della legge regionale 15 maggio 1959, n. 10, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 1° luglio 1959, n. 29 (Allegato *B*) e del mandato ricevuto dalla Giunta regionale della Sardegna, conferitogli nella adunanza del 16 dicembre 1960 (Allegato *C*).

Premesso

A) che lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, nell'ordinamento degli studi per la Facoltà di Agraria comprende fra gli insegnamenti fondamentali quello di « Coltivazioni arboree » e che ragioni di opportunità rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento;

b) che la Regione autonoma della Sardegna si è fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Coltivazioni arboree »;

c) che con la legge regionale 15 maggio 1959, n. 10, pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione autonoma della* Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 1° luglio 1959, n. 29, l'Amministrazione regionale è stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'Università degli studi di Sassari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Coltivazioni arboree » presso la Facoltà di agraria della stessa Università (Allegato *B*), fissando la conseguente totale spesa annua in lire tremilioniseicentomila (L. 3.600.000), delle quali lire tremilioni (L. 3.000.000) da imputarsi per la corresponsione degli emolumenti spettanti al titolare dell'istituendo posto e lire seicentomila (L. 600.000) pari al 20 % (venti per cento) di lire tremilioni (L. 3.000.000) per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza;

d) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 16 dicembre 1960 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione (allegato *C*);

e) che il Consiglio della Facoltà di agraria (Allegato *D*), il Senato accademico (Allegato *E*) ed il Consiglio di amministrazione (Allegato *A*) dell'Università degli studi di Sassari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare la istituzione del nuovo posto di professore di ruolo e di autorizzare il rettore dell'Università medesima alla stipulazione della presente convenzione.

Tutto ciò premesso

i suddetti signori, della cui identità personale e qualifica sopracitata, io funzionario rogante sono personalmente certo, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso la Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Sassari sarà istituito, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Coltivazioni arboree ».

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, si obbliga di corrispondere all'Università degli studi di Sassari, per il funzionamento del posto di professore di ruolo di « Coltivazioni arboree », la somma annua di lire tremilioni (L. 3.000.000).

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre di corrispondere all'Università degli studi di Sassari, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di lire seicentomila (L. 600.000) annue, pari al 20 % (venti per cento) del contributo di lire tremilioni (L. 3.000.000), al fine di fronteggiare gli oneri relativi al trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza che possa spettare al titolare dell'istituendo posto.

Art. 4.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 entro il mese di novembre di ciascun anno accademico al quale esse si riferiscono, a decorrere dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del professore di ruolo che sarà assunto alla cattedra di « Coltivazioni arboree ».

Art. 5.

L'Università degli studi di Sassari, in esecuzione degli accordi sopracitati, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare del posto di ruolo dell'insegnamento di « Coltivazioni arboree » nel loro importo al lordo di ogni ritenuta.

L'Università di Sassari si impegna altresì, annualmente, di versare allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti su indicati.

Eventuali eccedenze fino alla concorrenza della somma corrisposta dalla Regione autonoma della Sardegna all'Università degli studi di Sassari, dovranno da quest'ultima essere destinate per dotazione all'Istituto cui farà capo l'insegnamento di « Coltivazioni arboree ».

Art. 6.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del titolare dell'istituendo posto di professore di ruolo e si intenderà tacitamente prorogata per eguale periodo di tempo, ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 7.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi previsti, oppure per variazioni del trattamento economico dei professori universitari di ruolo disposte dallo Stato o per progressione di carriera del titolare dell'istituendo posto il costo complessivo per il mantenimento del posto stesso, compreso il venti per cento per far fronte agli oneri relativi al trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, venga a superare la spesa totale annua di *lire tremilioniseicentomila* (L. 3.600.000) e la Regione autonoma della Sardegna non provveda ad elevare il contributo medesimo alla somma necessaria, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con l'immediata cessazione dal servizio del titolare.

Art. 8.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse della Università degli studi di Sassari, è esente da tassa di registro, a' termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa diverrà esecutiva non appena sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di professore di ruolo.

Le parti dichiarano di aver preso conoscenza degli allegati a questo atto e pertanto dispensano me funzionario rogante dalla lettura dei medesimi.

Ed io richiesto funzionario rogante ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia, da me letto ai signori comparenti, i quali individualmente lo approvano e lo dichiarano conforme alla volontà espressami.

Questo atto occupa numero sette (7) facciate e fin qui della ottava di numero due (2) fogli di carta da bollo da lire duecento (L. 200) e viene firmato anche a margine dei fogli che non portano le firme finali, nonchè a margine degli allegati.

f.to: Paolo Dettori
» Pasquale Marginesu
» Giuseppe Pitzorno, funzionario rogante.

Registrato a Sassari, addì 18 febbraio 1961 al n. 2452, mod. I, vol. 299. Esatte lire: *gratis*.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1961, n. 893.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni:

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 143, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli relativi alla istituzione del Corso di perfezionamento in Clinica bovina, annesso alla Facoltà di medicina veterinaria:

Corso di perfezionamento in Clinica bovina

Art. 144 — Il direttore del corso di perfezionamento in Clinica bovina è un professore di ruolo di una cattedra di Clinica della Facoltà, il quale presiederà il Consiglio dei professori formato dai docenti del corso stesso. Gli insegnanti del corso sono nominati dal rettore, su proposta del Consiglio di facoltà, udito il direttore del corso.

Art. 145. — Al corso di perfezionamento possono iscriversi i laureati in Medicina veterinaria, limitatamente al numero massimo di trenta.

Ogni anno, entro il mese di maggio, la Facoltà stabilisce il numero dei posti disponibili al corso di perfezionamento.

Gli aspiranti alla iscrizione al corso di perfezionamento dovranno presentare entro e non oltre il 30 ottobre alla segreteria della Facoltà domanda di ammissione, in bollo competente, corredata dei documenti prescritti ed indicati nel manifesto che verrà pubblicato annualmente dall'Università.

Qualora il numero degli aspiranti al corso superasse quello dei posti disponibili, si procederà alla scelta dei partecipanti in base alla valutazione della carriera scolastica, della carriera scientifica e pratica e di quei titoli che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse.

I posti disponibili saranno conferiti in base a graduatoria, che risulterà da quanto sopra scritto.

Art. 146. — Le tasse e le sopratasse per l'iscrizione al corso sono quelle stabilite per la Facoltà di medicina veterinaria.

L'ammontare dei contributi sarà stabilito di anno in anno dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico e del Consiglio di facoltà.

Le tasse, sopratasse e contributi possono essere pagati in due rate: la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il 31 marzo.

Art. 147. — La sede del corso di perfezionamento è fissata presso l'Istituto di patologia speciale e clinica medica della Facoltà di medicina veterinaria, via Celoria, 10.

Le lezioni saranno tenute nelle aule degli Istituti clinici o in altri luoghi ritenuti idonei, a seconda delle esigenze dell'insegnamento.

Art. 148. — La sorveglianza sugli iscritti, per tutto quanto riguarda la loro attività, spetta al direttore del corso.

Art. 149. — Il corso è della durata di un anno accademico, e l'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario durante il periodo delle lezioni.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere un esame di profitto per le materie previste nel piano di studio.

Art. 150. — Per ottenere l'attestato di frequenza e di profitto, l'allievo deve aver seguito i corsi e superato gli esami di profitto nonchè la discussione orale di una dissertazione scritta, su di un tema approvato in precedenza dal direttore del corso, corredata da rilievi clinici o sperimentali.

Art. 151. — Le Commissioni per gli esami di profitto, composte di non meno di tre membri, compreso un libero docente, sono nominate dal direttore del corso.

Art. 152. — Le materie d'insegnamento sono:

« Semeiotica medica e metodologia clinica »;
« Clinica medica »;
« Clinica chirurgica »;
« Clinica ostetrica e ginecologica »;
« Terapia clinica ».

Durante il corso saranno tenute lezioni o conferenze su argomenti di:

« Alimentazione »;
« Igiene zootecnica »;
« Anatomia patologica »;
« Medicina legale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1961, n. 894.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 10. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

« Esegesi delle fonti del diritto romano »;
« Organizzazione internazionale »;
« Diritto fallimentare »;
« Diritto costituzionale italiano e comparato »;
« Dottrina dello Stato »;
« Scienza dell'amministrazione »;
« Diritto privato comparato ».

Art. 11. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:

« Storia contemporanea »;
« Organizzazione internazionale »;
« Scienza delle finanze »;
« Istituzioni di diritto penale »;
« Storia economica »;
« Contabilità dello Stato e degli Enti pubblici »;
« Scienza dell'amministrazione »;
« Psicologia sociale »;
« Storia dell'Amministrazione pubblica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1961

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 7. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1961.

Parificazione gerarchica del personale dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », con i dipendenti dello Stato.

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, con cui gli Enti e gli Istituti di diritto pubblico — anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo — ai quali non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere il proprio personale, tenuto conto delle rispettive disponibilità di bilancio e delle altre condizioni all'uopo stabilite dal citato decreto, i miglioramenti economici concessi con il decreto medesimo ai dipendenti dello Stato;

Visto il disposto dello stesso art. 14, giusta il quale il trattamento economico complessivo, per stipendio o paga, o retribuzione od altro assegno di carattere fondamentale e per indennità di carovita, e per altri assegni fissi di carattere generale, anche se temporanei, risultante per il personale degli Enti od Istituti suindicati, dall'applicazione dei miglioramenti economici di che trattasi, in nessun caso può eccedere di oltre il 20 % l'importo annuo complessivo dello stipendio, o paga, o retribuzione e dell'indennità di carovita, fruito, in attuazione di esso decreto n. 722, dai dipendenti statali di grado o categoria cui il personale degli Enti ed Istituti medesimi può essere parificato, in relazione alla importanza dell'Ente cui appartiene e alle funzioni esercitate;

Atteso che, a norma del quinto comma dell'articolo predetto, qualora gli ordinamenti dei singoli Enti ed Istituti di cui sopra non stabiliscano già la parificazione di grado con il personale statale, detta parificazione deve essere determinata con provvedimento da emanare dal Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro;

Stante che l'ordinamento dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » non stabilisce la predetta parificazione, e, pertanto, bisogna provvedervi in conformità alle disposizioni succitate;

Atteso che il personale dell'Ente summenzionato è tuttora sprovvisto di regolamento organico, e che, pertanto, non rivestendo il relativo rapporto di impiego, carattere di stabilità, il personale medesimo andrebbe assimilato, agli effetti dell'anzidetta parificazione, al personale statale non di ruolo;

Considerato, tuttavia, che per il personale dell'Ente predetto, preposto a talune funzioni di carattere direttivo, ricorrono circostanze che giustificano, ai sensi della circolare n. 100600, in data 15 gennaio 1946, del Ministero del tesoro — contenente norme per l'applicazione del citato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 — di adottare, in linea eccezionale, particolari riferimenti parificativi con la gerarchia dei dipendenti statali di ruolo;

Viste le proposte all'uopo formulate dal commissario straordinario dell'Ente, mediante le deliberazioni n. 214 del 29 ottobre 1955 (concernente il personale impiegatizio) e n. 43 dell'8 aprile 1957 (relativa al personale salariato);

Atteso che l'Ente predetto è sottoposto, giusta il combinato disposto del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1351, e del decreto del Presidente del Consiglio 26 giugno 1957, alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'industria e commercio;

Decreta:

In attuazione del disposto dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ed ai fini esclusivi dell'estensione — con le norme ed alle condizioni e limitazioni in tale articolo stabilite — al personale dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », dei miglioramenti economici di cui al decreto medesimo, la parificazione gerarchica del predetto personale con quello dello Stato è determinata come appresso:

Personale dell'Ente Qualifica	Personale statale di ruolo Grado
A) *Personale impiegatizio*:	
segretario generale	V
direttore amministrativo	VI
direttore tecnico	VII
capo ufficio ragioneria	VIII
	Personale non di ruolo dello Stato
Personale in possesso di diploma di laurea addetto a funzioni tecniche	1ª categ. lettera *a)*
Personale in possesso di diploma di laurea addetto a funzioni amministrative	1ª categ. lettera *b)*
Personale in possesso di diploma di scuola media di 2° grado con funzioni di gruppo *B*	2ª categoria
Personale in possesso di diploma di scuola media di 1° grado con funzioni di gruppo *C*	3ª categoria
Personale subalterno e di fatica	4ª categoria
	Personale salariato temporaneo dello Stato
B *Personale salariato*:	
capo squadra	1ª cat. (specializzati)
operai qualificati	2ª cat. (qualificati)
operai comuni	3ª cat. (comuni)

Roma, addì 3 gennaio 1961

Il Ministro per le partecipazioni statali
Bo

Il Ministro per gli affari esteri
Segni

Il Ministro per l'industria e il commercio
Colombo

Il Ministro per il tesoro
Taviani

(5775

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1961.

Approvazione del regolamento per il personale salariato dipendente dall'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1937, n. 1756, che istituisce l'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare »;

Visto lo statuto dell'Ente approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, con il quale viene trasformata la denominazione dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare » in Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Visto il decreto interministeriale, con il quale il personale del menzionato Ente — giusta il disposto dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 — viene parificato gerarchicamente con quello dello Stato;

Considerato che il personale salariato dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » è tuttora sprovvisto di regolamento organico;

Viste le proposte all'uopo formulate dal commissario dell'Ente, con la deliberazione n. 44 del 31 ottobre 1960;

Atteso che l'Ente predetto è sottoposto, giusta il combinato disposto del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1351, e del decreto del Presidente del Consiglio 26 giugno 1957, alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'industria e commercio;

Decreta:

È approvato il regolamento per il personale salariato dipendente dall'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », nel testo costituito da quarantacinque articoli ed annesse tabelle tre allegati al presente decreto.

Roma, addì 12 gennaio 1961

Il Ministro per le partecipazioni statali
Bo

Il Ministro per gli affari esteri
Segni

Il Ministro per l'industria e commercio
Colombo

Il Ministro per il tesoro
Taviani

Regolamento per il personale salariato dipendente dall'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

Art. 1.

Il personale salariato dipendente dall'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » è costituito da salariati di ruolo, assunti cioè stabilmente e denominati operai permanenti.

Art. 2.

L'Ente, per corrispondere ad esigenze impreviste ed indilazionabili aventi carattere contingente ed occasionale, ha facoltà di assumere operai giornalieri con contratto di diritto privato, a condizione che sia stabilito il termine entro cui debbono essere licenziati, termine che non può superare in nessun caso i novanta giorni.

L'onere relativo all'assunzione degli operai giornalieri, di cui al precedente comma, va iscritto ad apposito stanziamento di bilancio e non potrà superare, per ogni esercizio finanziario, la somma pari al 10 % dello stanziamento previsto per la corresponsione delle paghe al personale salariato dell'Ente.

Art. 3.

I salariati dell'Ente sono classificati nei gruppi e nelle categorie stabilite dall'art. 2 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e successive modificazioni, ed all'annessa tabella A, secondo i principi generali di ripartizione precisati nella tabella stessa, rielaborata in relazione alle esigenze dell'Ente ed allegata al presente regolamento sotto il n. 1.

Art. 4.

La pianta organica degli operai permanenti è numericamente fissata dalla tabella allegata al presente regolamento sotto il numero II.

La nomina degli operai permanenti e, successivamente, qualsiasi variazione dell'inquadramento professionale con la attribuzione del salario o della paga agli operai stessi, nonchè la cessazione del servizio, sono disposte con provvedimento del presidente dell'Ente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

I requisiti richiesti per l'ammissione degli operai permanenti sono quelli fissati per i salariati dello Stato dall'art. 15 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni, con le limitazioni e le esclusioni di cui ai successivi articoli.

L'Amministrazione dell'ente si riserva di richiedere agli aspiranti all'ammissione ogni necessaria documentazione atta agli opportuni accertamenti richiesti dalle norme di legge.

Art. 6.

In relazione alla lettera *b*) dell'art. 15 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e successive modificazioni, sono stabiliti, per le ammissioni dei salariati, di cui all'art. 1, i seguenti limiti di età, che, nei concorsi, si intendono riferibili al termine fissato per la presentazione delle domande:

a) limiti minimi: anni 18.

b) limiti massimi: anni 35, salvo quanto previsto dalle speciali disposizioni a favore degli invalidi di guerra, reduci ed altre categorie assimilate.

Art. 7.

L'idoneità fisica e l'attitudine al servizio, di cui alla lettera *b*), dell'art. 15 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni, saranno accertate mediante visita medica effettuata da una Commissione formata dal segretario generale, da un medico di fiducia e da un tecnico designato dal presidente.

La Commissione esprime il suo giudizio redigendo per ciascun candidato un certificato, nel quale devono essere precisamente descritte le imperfezioni fisiche eventualmente riscontrate, in modo che le medesime non possono dagli ammessi essere attribuite in prosieguo a causa di servizio.

Non sono consentite, nelle ammissioni, visite di controllo.

Art. 8.

I salariati vengono nominati:

1) se trattasi di operai, mediante concorso consistente nell'esecuzione di una prova d'arte o, se del caso, di un esperimento pratico, in base ai risultati del quale vengono conferiti i posti disponibili nelle categorie 1ª e 2ª.

Per i posti da conferire nelle categorie 3ª e 4ª per i quali la natura delle prestazioni richieste esclude la possibilità della esecuzione di una prova d'arte o di un esperimento pratico, la nomina viene conferita in base alla sola valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti;

2) se trattasi di capi operai, a scelta tra i salariati permanenti appartenenti alla 1ª categoria da non meno di tre anni e che abbiano riportato la qualifica di « ottimo » o di « distinto » nell'ultimo triennio.

La nomina a capo operaio, sorvegliante e simile ha carattere definitivo, salvo revoca per incapacità, difetto di energia, soppressione o riduzione di servizio.

La nomina dell'operaio vincitore di concorso è subordinata ad un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Art. 9.

I concorsi per l'assunzione di operai permanenti, nei casi previsti dall'articolo precedente, vengono indetti con provvedimento del presidente dell'Ente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

I bandi relativi sono portati a conoscenza degli interessati:

a) mediante affissione nell'albo interno dell'Ente;

b) mediante annunzio sulla stampa locale e presso gli Uffici regionali del lavoro.

Nei casi in cui sia richiesta l'esecuzione di una prova d'arte o dell'esperimento pratico, le Commissioni giudicatrici sono costituite dal segretario generale, che le presiede, dal direttore tecnico, dal direttore amministrativo e da un tecnico di notoria capacità designato dal presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente. Per i casi in cui non sia possibile l'esecuzione di una prova d'arte o dell'esperimento pratico, le Commissioni giudicatrici sono costituite dal segretario generale, che le presiede, dal direttore tecnico e dal direttore amministrativo.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dalla segreteria generale.

I risultati dei concorsi stessi devono essere sottoposti per la ratifica al Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

I passaggi di categoria e le variazioni di qualifica vanno effettuati con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per il personale salariato dello Stato.

Art. 11.

La paga dei salariati dell'Ente è giornaliera ed è divisa in 8 quote uguali, quanto cioè sono le ore comprese nell'orario normale di lavoro.

Essa è dovuta per i soli giorni lavorativi quale corrispettivo di lavori e servizi effettivamente prestati, salvo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi articoli 22 e 32.

« Le misure lorde giornaliere delle paghe spettanti ai salariati sono quelle risultanti dalla annessa tabella III, firmata dal Ministro per le partecipazioni statali e dal Ministro per il tesoro e si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti categorie indicate nella tabella medesima ».

« Tali paghe sono suscettibili di aumenti periodici costanti in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito del personale interessato nella stessa categoria ».

« Il personale salariato dell'Ente ha diritto, altresì, agli assegni per carichi di famiglia, nelle misure ed alle condizioni, stabilite dalle disposizioni che vigono al medesimo titolo, per il personale salariato dello Stato ».

« Le paghe e le altre competenze, previa deduzione delle ritenute di legge e del contributo obbligatorio a carico degli operai, sono corrisposte quindicinalmente e posticipatamente ».

Per le assenze dal lavoro, si applicano le disposizioni previste per il personale salariato dello Stato.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nei confronti degli operai giornalieri di cui al citato

art. 2, per i quali il trattamento economico da corrispondere è quello previsto dai contratti collettivi di lavoro, stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali di categoria e dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Art. 12.

Agli operai permanenti, all'atto dell'assunzione, viene corrisposta la paga lorda iniziale della qualifica loro attribuita. Detta paga sarà confermata, dopo che i salariati abbiano favorevolmente esperito il periodo di prova previsto dall'ultimo comma del precedente art. 8.

Art. 13.

Nelle giornate non domenicali, che siano dichiarate festive ad ogni effetto, ai salariati dell'Ente è assicurata la normale paga giornaliera, comprensiva di ogni emolumento e soprassoldo di carattere continuativo. Nelle suddette giornate, nulla spetta ai salariati assenti per malattia, infortunio, licenza, permesso o perchè sospesi od allontanati dal lavoro.

Art. 14.

Nelle giornate di cui all'articolo precedente, ai salariati che siano comandati di servizio competono, oltre al trattamento di cui all'articolo stesso, la paga ordinaria commisurata alle ore di effettiva presenza, nonchè gli eventuali soprassoldi per lavorazioni insalubri, pericolose o gravose.

Art. 15.

Nelle festività o ricorrenze, nelle quali l'Ente deve osservare l'orario ridotto, le prestazioni dei salariati sono considerate, agli effetti economici, come rese per l'intero orario di lavoro.

Ai salariati, i quali siano comandati a protrarre il loro servizio spettano, in aggiunta al trattamento di cui al precedente comma, tante quote orarie della sola paga normale quante sono le ore di servizio effettivamente rese oltre l'orario ridotto.

Art. 16.

Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 non si applicano nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'Anniversario della liberazione (25 aprile), della Festa del lavoro (1° maggio) e nel giorno dell'Unità nazionale (4 novembre), per le quali agli operai comunque in servizio, va corrisposto il particolare trattamento economico previsto dalla legge 31 marzo 1954, n. 90, e successive modificazioni.

Art. 17.

Ai salariati in servizio — esclusi gli operai giornalieri — è concessa a titolo di gratificazione una tredicesima mensilità alla data del 16 dicembre di ogni anno.

Detta gratificazione è commisurata in venticinque giornate della paga in godimento, con esclusione della quota aggiunta di famiglia, dei soprassoldi e di ogni altra indennità eventualmente spettante.

Essa va corrisposta per intero ai salariati in servizio continuativo dal 1° gennaio dello stesso anno.

In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno, la gratificazione stessa è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a tredici giorni e va commisurata al trattamento spettante alla predetta data del 16 dicembre.

La gratificazione stessa non spetta per i periodi di assenza che non comportano il diritto alla paga o retribuzione, mentre, per le assenze derivanti da infortunio sul lavoro o da malattia, il rateo viene determinato nello stesso rapporto della indennità di infortunio e del sussidio di malattia effettivamente percepito, rispetto alla paga o retribuzione.

Identico criterio va seguito nel caso in cui la paga o retribuzione sia corrisposta in misura ridotta.

La gratificazione non spetta ai salariati espulsi nè a quelli licenziati per procedimento penale, per assenza arbitraria o per loro volontà.

La gratificazione di cui al presente articolo non è cedibile nè pignorabile, nè sequestrabile, nè imputabile agli effetti del trattamento di quiescenza o della indennità di licenziamento.

Art. 18.

I salariati dell'Ente devono attenersi alle disposizioni dettate per i salariati dello Stato dagli articoli 99 e seguenti del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni, in materia di doveri del personale e di norme disciplinari.

Art. 19.

Per i salariati dell'Ente devono essere annualmente compilate apposite note di qualifica, che esprimano sinteticamente il giudizio di merito relativo alla condotta, capacità e rendimento di ciascuno.

Tali note, da compilare entro il mese di gennaio di ogni anno per l'anno finanziario precedente, classificheranno ciascun salariato con una delle qualifiche di *ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo.*

Le note di qualifica saranno compilate:

a) dal funzionario addetto ai servizi tecnici di manutenzione, per gli operai del servizio di manutenzione;

b) dal funzionario addetto al servizio parchi e giardini, per i giardinieri;

c) dal funzionario addetto al servizio di vigilanza, per il personale di vigilanza;

d) dai funzionari responsabili dei rispettivi servizi, per il personale addetto ai servizi vari.

Le note di cui ai commi *a*) e *b*) saranno vistate dal direttore tecnico; quelle di cui ai commi *c*) e *d*) dal direttore amministrativo. Le note saranno controfirmate dal segretario generale.

Le qualifiche, come sopra assegnate, devono essere comunicate entro il mese di marzo di ogni anno, agli interessati, i quali, avverso la qualifica loro assegnata, possono produrre ricorso per via gerarchica al presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente, entro quindici giorni dalla data in cui la qualifica stessa è stata ad essi notificata.

Art. 20.

L'orario normale di lavoro dei salariati dell'Ente è di quarantotto ore effettive settimanali, ripartite in otto ore giornaliere, escluse le domeniche. Ai salariati stessi sono, inoltre, estese, per quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 21 e seguenti del regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni, in materia di lavoro e di lavoro straordinario diurno e notturno.

Art. 21.

Il lavoro straordinario diurno è remunerato con la paga oraria ordinaria aumentata del 10 %.

La predetta maggiorazione del 10 % è elevata al 15 % per lavoro straordinario reso in ore notturne o nelle giornate festive.

Il lavoro notturno di carattere ordinario o compensativo è retribuito con la sola maggiorazione del 15 % della paga ordinaria.

Nessuna maggiorazione va corrisposta per il lavoro ordinario o compensativo reso nelle ore diurne dei giorni festivi, salvo quanto disposto dagli articoli 14 e seguenti del presente regolamento.

Il lavoro notturno ed il lavoro festivo, quando non sia compensativo, sono considerati come lavoro straordinario e remunerati con la paga oraria diurna aumentata del 15 %.

Art. 22.

Per ogni settimana lavorativa è prevista e resa obbligatoria una giornata di riposo per tutto indistintamente il personale salariato dell'Ente. Essa, normalmente, coinciderà con le domeniche, ma, qualora per particolari compiti e per esigenze di servizio non possa effettuarsi nella domenica, la giornata di riposo sarà, comunque, attribuita nel corso della settimana, senza che ciò possa dar luogo a corresponsione di straordinario o di aumento della paga giornaliera.

Art. 23.

Ai salariati dell'Ente, in servizio da almeno dodici mesi, spetta un periodo di ferie — senza perdita delle competenze — della durata di diciotto giorni, da usufruirsi, compatibilmente con le esigenze del servizio, entro l'anno finanziario.

Indipendentemente dalle ferie previste dal comma precedente, e compatibilmente con le esigenze del servizio, ai salariati possono essere concesse, durante l'esercizio finanziario,

licenze della durata massima di trenta giorni, senza diritto a percepire paghe, retribuzioni, indennità e qualsiasi altra competenza comunque denominata.

Dette licenze, in casi eccezionali, previa autorizzazione del presidente dell'Ente, possono essere prolungate per un più lungo periodo, che in nessun caso potrà oltrepassare i sessanta giorni.

Art. 24.

I salariati non possono rinunciare alle ferie di cui al primo comma del precedente articolo.

Il godimento delle ferie stesse può essere rinviato, per esigenze di servizio, ai primi sei mesi dell'anno successivo.

Art. 25.

Ai salariati dell'Ente sono estese, in quanto applicabili, le norme degli articoli 43 e seguenti del regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni, che stabiliscono le sanzioni disciplinari a carico dei salariati dello Stato, nonchè le disposizioni degli articoli 118 e seguenti del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni, circa la natura delle mancanze soggette a sanzioni disciplinari.

Art. 26.

Ai salariati possono essere inflitte le seguenti punizioni disciplinari:

a) multa;

b) sospensione;

c) espulsione;

oltre le precedenti punizioni, ai capi operai, sorveglianti e simili possono applicarsi la sospensione dalle funzioni e la revoca delle funzioni. Il periodo massimo di tempo per la sospensione non può superare i sessanta giorni.

La multa o la sospensione di durata non superiore a venticinque giorni vengono inflitte dal segretario generale.

La sospensione di durata superiore a venticinque giorni viene deliberata dal presidente dell'Ente.

L'espulsione o la revoca delle funzioni vengono deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, sentito il parere della Commissione del personale, costituita a norma dell'art. 3? del regolamento organico del personale impiegatizio, con la sostituzione in essa del rappresentante degli impiegati con il rappresentante del personale salariato, scelto dal presidente.

Art. 27.

L'importo delle multe deve essere versato ai Fondi di mutua assistenza fra i dipendenti dell'Ente, che lo iscriverà in un capitolo a parte per utilizzarlo a beneficio esclusivo del personale salariato.

Art. 28.

Il licenziamento dei salariati dell'Ente può avvenire per le ragioni e con le modalità previste dagli articoli 60 e seguenti del regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e dagli articoli 142 e seguenti del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Art. 29.

I salariati licenziati per obblighi di leva o per richiamo alle armi hanno diritto alla riammissione al posto già occupato, alle condizioni di cui al regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, ed alla legge 3 maggio 1955, n. 370, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Art. 30.

Ai salariati che abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo spetta, all'atto del licenziamento, una indennità commisurata a venti giornate della sola paga in godimento — escluse le quote di aggiunta di famiglia e qualsiasi altra competenza ancorchè ragguagliata alla paga stessa — per ogni anno di servizio compiuto o frazione di anno superiore a mesi sei.

Non spetta indennizzo ai salariati espulsi, a quelli licenziati per il procedimento penale, per assenze arbitrarie, nonchè a quelli il cui licenziamento sia immediatamente seguito dalla riassunzione in qualità di impiegati di ruolo dell'Ente.

Nel caso di morte del salariato, l'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente, sarà corrisposta agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2122 del Codice civile.

Art. 31.

La risoluzione del rapporto di lavoro nei riguardi del personale salariato, tanto nel caso di licenziamento da parte dell'Ente — escluso quello provocato da assenze arbitrarie — quanto nel caso di dimissioni dell'operaio, deve essere preceduto da un preavviso di quindici giorni, notificato a mezzo di lettera raccomandata.

L'Ente ha facoltà, nell'interesse del servizio, di licenziare il salariato senza preavviso o con preavviso a termine abbreviato. In tale caso spettano al salariato licenziato le competenze, come se avesse prestato la sua opera fino alla scadenza del periodo normale stabilito per il preavviso.

I salariati che omettano o ritardino il preavviso sono soggetti ad una penalità corrispondente alle competenze che sarebbero loro spettate per il periodo di preavviso e per i giorni di ritardo.

L'importo di tale penalità è trattenuto ai salariati sulle competenze di qualsiasi genere.

Art. 32.

Il personale salariato dell'Ente è assoggettato all'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, la disoccupazione e le malattie.

Per l'assistenza sanitaria, esso deve essere iscritto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti pubblici.

All'assicurazione per infortunio, da contrarsi con l'I.N.A.I.L., devono essere assoggettati quei salariati per i quali detta assicurazione è obbligatoria ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni.

Art. 33.

Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, ai salariati è dovuta una indennità commisurata, in ciascun anno solare, per i primi sessanta giorni di assenza, all'80 % della paga o retribuzione e dell'aggiunta di famiglia ed al 50% degli stessi assegni per gli altri centoventi giorni.

Art. 34.

Al personale salariato femminile si applicano le norme sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, previste dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, e successive modificazioni e del suo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568.

Art. 35.

I salariati non possono rifiutarsi di svolgere mansioni proprie di mestiere appartenente a categoria immediatamente inferiore o superiore, qualora ciò sia richiesto da effettive, eccezionali e contingenti esigenze di servizio.

In tal caso, nessun mutamento viene apportato all'inquadramento economico professionale di detti salariati.

Al personale adibito a mansioni di categoria superiore è dovuta una indennità pari alla differenza tra la paga in godimento e quella corrispondente alla categoria superiore qualora l'impiego nella categoria superiore abbia avuto durata maggiore di trenta giorni.

Art. 36.

Al personale salariato dell'Ente sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni che vigono per i salariati dello Stato, in materia di benemerenze belliche.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di licenziamento di cui all'art. 30, ogni campagna di guerra riconosciuta dà diritto all'aumento di un anno del servizio prestato.

Art. 37.

Per ogni altra disposizione non contemplata nel presente regolamento, si osserveranno, da parte dell'Ente e da parte del personale salariato dipendente, le vigenti disposizioni di legge concernenti i salariati delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 38.

Nella prima attuazione del presente regolamento, ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, i salariati in servizio con carattere di continuità presso l'Ente, da almeno tre anni, sono inquadrati, senza concorso, nella tabella organica del personale salariato di ruolo, mediante valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti tecnici e di idoneità fisica degli aspiranti.

Per tale passaggio in ruolo, si prescinde dal limite di età stabilito dall'art. 18, ultimo comma, del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni, nonchè dal possesso del titolo di studio.

Art. 39.

I posti stabiliti nell'apposita tabella verranno conferiti dal presidente dell'Ente, su proposta della Commissione di cui al successivo art. 40, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) capo operaio, a scelta, fra il personale salariato che abbia, alla data del decreto di approvazione, del regolamento, esercitato, per almeno un triennio, funzioni parificabili e, comunque, non inferiori a quelle proprie del gruppo cui appartengono i posti da conferire;

b) categoria 1ª e 2ª a scelta, tra il personale salariato che abbia, alla data di cui al punto *a*), esercitato, per almeno un biennio, funzioni parificabili e, comunque, non inferiori a quelle proprie delle categorie cui appartengono i posti da conferire;

c) categoria 3ª e 4ª, a scelta, tra il personale che abbia esercitato funzioni parificabili a quelle delle categorie cui appartengono i posti da conferire.

Art. 40.

Il conferimento dei posti di cui ai punti *a*), *b*), e *c*) del precedente art. 39 sarà effettuato dalla Commissione di cui all'art. 8 del Regolamento del personale impiegatizio, integrata da un rappresentante del personale salariato scelto dal presidente ed avente voto consultivo.

La Commissione d'inquadramento sarà nominata con decreto del Ministro per le partecipazioni statali.

Art. 41.

Ai salariati, come sopra inquadrati, verrà attribuita la paga prevista per la categoria o gruppo cui sono assegnati, secondo le misure indicate nella tabella III annessa al presente regolamento.

In favore degli operai nominati in ruolo ai sensi del precedente art. 40, è riconosciuto valido, agli effetti degli aumenti periodici della paga di cui al precedente comma, tutto il servizio prestato anteriormente alla data di nomina in ruolo.

Qualora la relativa paga risulti inferiore al trattamento economico già in godimento anteriormente alla nomina in ruolo, per paga ed altri assegni corrispondenti a quelli conglobati nella paga dei salariati dello Stato, la differenza è conservata a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile con i miglioramenti economici di carattere generale nella misura di 1/3 per ciascun aumento.

Art. 42.

Il periodo di servizio non di ruolo, prestato dagli operai anteriormente alla loro iscrizione in ruolo, è computato ai fini della liquidazione dell'indennità di cui al precedente art. 30.

Art. 43.

I salariati in servizio presso l'Ente, che non saranno inquadrati nel corrispondente ruolo organico, verranno considerati, fino ad esaurimento, salariati temporanei, restando assoggettati alle norme legislative e regolamentari sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati non di ruolo dello Stato.

Art. 44.

A norma dell'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, i salariati in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che esplichino di fatto e con carattere permanente, da almeno quattro anni, mansioni di natura non salariale e, quindi, non previste dalla tabella dei mestieri (tabella *A*) annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, e successive modificazioni, saranno inquadrati nelle corrispondenti categorie del personale impiegatizio.

Art. 45.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data del decreto di approvazione.

Visto: *Il Ministro per le partecipazioni statali*
Bo

Visto: *Il Ministro per gli affari esteri*
Segni

Visto: *Il Ministro per l'industria e il commercio*
Colombo

Visto: *Il Ministro per il tesoro*
Taviani

Tabella 1

ESTRATTO DALLA TABELLA *A*)
ANNESSA ALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1952, N. 67

a) Principi generali di ripartizione dei salariati statali nelle categorie professionali.

Nella 1ª categoria (specializzati), sono compresi operai aventi il più elevato grado di perfezionamento nella qualifica di mestiere posseduta, che esplicano mansioni di particolare delicatezza e competenza oppure che, per la loro capacità professionale, siano in grado di essere di guida ad altri operai della 2ª categoria (qualificati).

Nella 2ª categoria (qualificati), sono compresi operai in possesso di una specifica normale capacità nel mestiere per il quale vengono occupati.

Nella 3ª categoria (comuni) sono compresi gli operai comuni ed i manovali specializzati, operai, cioè, che compiono lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, questo è associato al compimento di speciali mansioni, oppure operai adibiti a lavori o particolari servizi per i quali occorra una specifica attitudine o conoscenza conseguibile con breve tirocinio.

(*Omissis*).

Nella 4ª categoria sono compresi i manovali comuni (operai, cioè, che compiano lavori *prevalentemente* di trasporto di materiale o di pulizia, o lavori per i quali non è richiesta alcuna capacità specifica).

b) Significato dei contrassegni di cui alla seguente elencazione di mestieri e servizi.

AO	Aiuto operaio;
C	Capo;
M	Maestro;
MAP	Manovale specializzato;
OP	Operaio;
di P	Operaio di precisione;
S	Specialista;
T	Tagliatore.

c) Elenco dei mestieri e servizi ascrivibili rispettivamente alla 1ª, 2ª e 3ª categoria.

MESTIERI E SERVIZI	1ª Categ.	2ª Categ.	3ª Categ.
Addetto ai servizi di vigilanza	C	—	—
Addetto ai servizi postali e di spedizione	—	OP	—

Visto: *il Ministro per le partecipazioni statali*
Bo

Visto: *il Ministro per gli affari esteri*
Segni

Visto: *il Ministro per l'industria e commercio*
Colombo

Visto: *il Ministro per il tesoro*
Taviani

TABELLA II

TABELLA DI ORGANICO DEI SALARIATI DELL'ENTE AUTONOMO MOSTRA D'OLTREMARE E DEL LAVORO ITALIANO NEL MONDO.

SERVIZI	Capi operai e sorveglianti	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.	4ª categ.	TOTALE
Servizi tecnici di manutenzione .	2 (1)	2 (2)	15 (3)	13 (4)	—	32
Servizi parchi e giardini . . .	1 (5)	2 (6)	6 (7)	5 (7)	—	14
Servizi di vigilanza	2 (8)	2 (9)	5 (10)	20 (10)	—	29
Servizi vari (pulizia, magazzini, spedizioni . . .	—	—	3 (11)	3 (4)	5 (12)	11
TOTALE . . .	5	6	29	41	5	86

(1) Capo operaio idraulico - Capo operaio elettricista.
(2) Elettromeccanico - Radiotecnico.
(3) Elettricisti - Idraulici - Muratori - Fabbri - Falegnami - Pittori.
(4) Manovali specializzati.
(5) Sorveglianti di lavori agricoli.
(6) Giardiniere diplomato - Vivaista.
(7) Giardinieri.
(8) Capi turno vigilanza.
(9) Addetti ai servizi di vigilanza.
(10) Guardiani.
(11) Conducenti di automezzo - Addetti ai servizi postali e di spedizione.
(12) Addetti a lavori prevalentemente di pulizia - Operai.

Visto: *il Ministro per le partecipazioni statali*
BO

Visto: *il Ministro per gli affari esteri*
SEGNI

Visto: *il Ministro per l'industria e commercio*
COLOMBO

Visto: *il Ministro per il tesoro*
TAVIANI

TABELLA III

TRATTAMENTO ECONOMICO

Capi operai e sorveglianti . . .	L. 1.605,77	giornaliere
1ª categoria	» 1.509,62	»
2ª categoria	» 1.451,92	»
3ª e 4ª categoria . . .	» 1.423,08	»

Le paghe lorde sono quelle relative alla tabella III della Legge n. 19 dell'11 gennaio 1956 e successive modificazioni, giusta art. 11 del Regolamento.

Visto: *il Ministro per le partecipazioni statali*
BO

Visto: *il Ministro per gli affari esteri*
SEGNI

Visto: *il Ministro per l'industria e commercio*
COLOMBO

Visto: *il Ministro per il tesoro*
TAVIANI

(5776)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1961.

Approvazione del regolamento giuridico ed economico per il personale impiegatizio dipendente dall'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1937, n. 1756, che istituisce l'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare »;

Visto lo statuto dell'Ente approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, con il quale viene trasformata la denominazione dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare » in Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Visto il decreto interministeriale, con il quale il personale del citato Ente, giusta il disposto dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, viene parificato gerarchicamente con i dipendenti dello Stato;

Considerato che il personale impiegatizio dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » è tuttora sprovvisto di regolamento organico;

Viste le proposte all'uopo formulate dal commissario straordinario dell'Ente stesso, con la deliberazione n. 43 del 31 ottobre 1960;

Atteso che l'Ente predetto è sottoposto, giusta il combinato disposto del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1351, e del decreto del Presidente del Consiglio 26 giugno 1957, alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'industria e commercio;

Decreta:

E' approvato il regolamento giuridico ed economico per il personale impiegatizio dipendente dall'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », nel testo costituito da novantatre articoli ed annesse tabelle due, allegati al presente decreto.

Roma, addì 20 gennaio 1961

Il Ministro per le partecipazioni statali
BO

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Regolamento giuridico ed economico per il personale impiegatizio dipendente dall'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

TITOLO I

DEL PERSONALE

CAPO I

Generalità

Art. 1.

Il personale impiegatizio dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » è costituito da:
personale di ruolo;
personale incaricato.

CAPO II

Carriere - Concorsi - Requisiti

Art. 2.

Le carriere del personale impiegatizio di ruolo sono costituite come segue:

— carriera direttiva;
— carriera di concetto, amministrativa e di ragioneria;
— carriera esecutiva amministrativa;
— carriera esecutiva tecnica;
— carriera del personale ausiliario.

La dotazione organica e le qualifiche sono stabilite dalla tabella « A » annessa al presente regolamento, firmata dal Ministro per le partecipazioni statali, per gli affari esteri, per l'industria e commercio e dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

L'assunzione del personale è effettuata per i posti disponibili nella qualifica iniziale di ciascuna carriera, mediante concorsi pubblici per esami.

Il concorso per l'assunzione nella carriera del personale ausiliario può essere per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 4.

I singoli concorsi di cui al precedente art. 3 sono indetti con provvedimento del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento del presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Per l'espletamento dei concorsi, per il numero delle prove e le materie di esame, nonchè le riserve dei posti, si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità che vigono in materia per l'assunzione nelle corrispondenti carriere del personale statale.

I risultati dei concorsi sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Possono accedere agli impieghi dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, salvo le elevazioni consentite per quest'ultimo limite, dalle disposizioni di legge che vigono in materia per i dipendenti civili dello Stato;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 6.

Per l'ammissione ai concorsi, oltre ai requisiti generali stabiliti dal precedente art. 5, occorre il possesso del seguente titolo di studio:

a) per il personale *direttivo*, il diploma di laurea;

b) per il personale di *concetto*, il diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

c) per il personnale *esecutivo*, il diploma di scuola di istruzione secondaria di primo grado;

d) per il personale *ausiliario*, l'attestato comprovante che abbia compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Per le ammissioni alla carriera direttiva e di concetto di volta in volta dovrà essere specificato, nel bando di concorso, il titolo di studio occorrente.

CAPO III

Servizio di prova - Nomina in ruolo

Art. 7.

I vincitori dei concorsi conseguono la nomina in prova, che viene disposta con provvedimento del presidente.

La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Art. 8.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Compiuto il servizio di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo, con provvedimento del presidente, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali l'impiegato stesso è stato applicato. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il presidente dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con deliberazione motivata. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Durante il periodo di prova all'impiegato compete il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo di appartenenza.

Per l'impiegato nominato in ruolo, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 9.

L'impiegato, prima di assumere servizio di prova, deve prestare, nei modi e secondo la formula stabilita per gli impiegati civili dello Stato, solenne promessa di diligenza, segretezza e fedeltà ai propri doveri.

L'impiegato che abbia ottenuto la nomina in ruolo deve, prima di assumere servizio, prestare giuramento, nei modi e secondo la formula stabilita per gli impiegati civili dello Stato.

Il personale presta la promessa solenne ed il giuramento davanti al presidente, alla presenza di due testimoni.

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento, comporta la decadenza dall'impiego.

Della promessa e del giuramento deve essere redatto verbale, da conservare nel fascicolo personale dell'impiegato.

CAPO IV

Doveri del personale - Responsabilità

Art. 10.

Il personale ha l'obbligo:

a) di osservare la massima riservatezza nello svolgimento delle funzioni assegnategli, di rispettare l'orario di ufficio, di adempiere con operosa diligenza e con zelo i propri doveri, di astenersi dall'attendere in ufficio ad occupazioni non attinenti al servizio, di avere la massima cura di quanto appartiene all'Ente, di usare nei rapporti con il pubblico la massima cortesia, di tenere in ufficio e nella vita privata condotta non censurabile;

b) di non ingerirsi, direttamente o indirettamente, senza motivo legittimo, negli affari di ufficio, di qualunque natura, che riguardano l'Ente.

Le responsabilità del personale sono regolate dalle norme previste al titolo II, capo II del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica, n. 3 del 10 gennaio 1957.

Art. 11.

Nessun impiegato, ove gli interessi del servizio lo richiedano, può rifiutarsi di adempiere, temporaneamente, a funzioni proprie di qualifica diversa.

Ove trattasi di funzioni annesse a qualifica superiore a quella rivestita dall'impiegato, l'esercizio di essa non costituisce titolo a maggiorazione degli assegni e a progressione di carriera.

Art. 12.

L'impiegato deve eseguire gli ordini inerenti alla esplicazione delle proprie funzioni e mansioni che gli siano impartiti dal superiore gerarchico.

Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, l'impegato rilevi difficoltà e inconvenienti, derivanti dalle disposizioni impartite dai superiori per l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi, deve riferire, per via gerarchica, fomulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere le difficoltà o l'inconveniente.

Art. 13.

L'impiegato al quale dal proprio superiore venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illeggittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore dichiarandone le ragioni.

Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione.

L'impiegato non deve, comunque, eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

Art. 14.

Con la qualifica di impiegato dell'Ente è incompatibile qualunque altro impiego, o l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria.

L'impiegato che contravvenga ai divieti di cui al precedente comma, viene diffidato dal presidente a cessare dalla situazione di incompatibilità.

La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida di cessare dalla situazione di incompatibilità non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, l'impiegato decade dall'impiego.

CAPO V

Orario di lavoro - Assenze - Riposo settimanale

Art. 15.

L'orario di ufficio è stabilito dal presidente secondo le esigenze dell'Ente ed in misura non inferiore a quella stabilita dallo Stato.

L'impiegato è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l'orario normale d'ufficio quando esigenze di servizio lo richiedano, salvo che venga esonerato per giustificati motivi.

Il lavoro straordinario deve essere autorizzato dal segretario generale.

Art. 16.

L'impiegato che si assenta dall'ufficio per malattia od altra causa di forza maggiore, deve, salvo i casi di impossibilità, darne immediata comunicazione all'Ente.

Art. 17.

L'impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale. che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi.

CAPO VI

Residenza - Missioni

Art. 18.

L'impiegato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dove esercita il suo ufficio.

Egli può essere per gravi comprovate ragioni, autorizzato, con provvedimento del presidente, a risiedere in luogo vicino a quello dove esercita le funzioni, sempre che ciò sia conciliabile con il pieno adempimento dei suoi doveri.

Art. 19.

Il presidente, su proposta del segretario generale, in caso di particolari e comprovate esigenze di carattere contingente, può disporre l'invio di personale in temporanea missione fuori della sede del proprio ufficio.

CAPO VII

Gerarchia - Anzianità - Stato matricolare

Art. 20.

La gerarchia fra gli impiegati appartenenti a diverse carriere è determinata come segue: carriera direttiva, carriera di concetto, carriera esecutiva, carriera del personale ausiliario.

Nell'ambito della stessa carriera la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.

L'anzianità è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del provvedimento di promozione o di nomina alla qualifica precedente, e, a parità di tutte le date, dall'età, salvi in ogni caso i diritti risultanti dalle classificazioni ottenuti negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.

Art. 21.

L'Ente deve compilare, non oltre il mese di marzo di ciascun anno, il ruolo di anzianità del proprio personale, secondo la situazione al 1° gennaio dell'anno medesimo.

Entro il 30 aprile successivo, il ruolo deve essere portato a conoscenza del personale, mediante apposito ordine di servizio; e, nel termine di trenta giorni dalla data del predetto ordine, l'impiegato può produrre ricorso al Consiglio di amministrazione per ottenere la rettifica della sua posizione di ruolo o di anzianità.

Art. 22.

Qualsiasi comunicazione o istanza del personale agli organi dell'Ente, deve essere inoltrata per via gerarchica.

Le comunicazioni o istanze, che pervenissero direttamente, sono respinte.

Tuttavia, il personale può consegnare al proprio superiore gerarchico pieghi sigillati diretti al presidente esclusivamente per questioni personali non estranee al rapporto di impiego.

Tali pieghi devono essere inoltrati di ufficio, senza indugio.

Art. 23.

Per ciascun impiegato è tenuto, presso l'Ufficio del personale, uno stato matricolare nel quale sono indicati: le generalità, il servizio militare prestato e, con le rispettive decorrenze, l'assunzione in servizio, le promozioni, le assegnazioni di stipendio e relativi aumenti, lo stato di famiglia e sue variazioni, i rapporti informativi, gli encomi, i congedi straordinari, le aspettative; le sanzioni disciplinari e gli altri elementi che concernono il suo stato individuale di servizio.

L'impiegato ha l'obbligo di comunicare, entro cinque giorni, all'ufficio da cui dipende, tutte le variazioni che intervengono nel suo stato di famiglia e nell'indirizzo della sua abitazione, delle quali può essere invitato a produrre documentazione.

CAPO VIII

Rapporti informativi - Promozioni

Art. 24.

Per ciascun impiegato deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclusa con un giudizio complessivo di *ottimo*, *distinto*, *buono*, *mediocre*, *insufficiente*. Il giudizio complessivo deve essere motivato.

All'impiegato, al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore al « buono ».

Art. 25.

La qualifica di *ottimo* è conferita soltanto agli impiegati che, avuto riguardo alla carriera cui appartengono, eccellano per aver dato speciali prove di capacità, cultura e preparazione, di operosità e diligenza, e che abbiano tenuto sempre condotta esemplare, segnalandosi nell'esercizio delle prepare

funzioni, anche per cospicuo rendimento di lavoro, e dimostrando spiccate attitudini agli uffici direttivi, quando ne sia il caso.

E' conferita la qualifica di *distinto* agli impiegati che, oltre a possedere i requisiti generali di capacità, operosità, diligenza, zelo e buona condotta, abbiano lodevolmente disimpegnate le funzioni loro affidate, prestando opera assidua e proficua.

La qualifica di *buono* è attribuita agli impiegati che abbiano dato prova di idoneità, diligenza e buona condotta.

E' qualificato *mediocre* l'impiegato il quale, nell'anno in cui si riferisce la nota, abbia dato scarsa prova di idoneità, diligenza e buona condotta.

L'impiegato, che per due anni consecutivi sia stato qualificato *insufficiente*, sarà sottoposto al procedimento stabilito per la dispensa dal servizio.

Art. 26.

Per il personale della carriera direttiva, il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi; doti intellettuali e di cultura, qualità morali e di carattere, preparazione e capacità professionale, natura specifica delle attribuzioni; qualità delle prestazioni di servizio e rendimento; capacità organizzativa ed attitudine ad esercitare funzioni di maggiore responsabilità; stima e prestigio goduti in ufficio e fuori.

Deve essere altresì tenuto conto dell'eventuale attività scientifica, nonchè di ogni altro elemento che possa concorrere a meglio delineare la personalità dell'impiegato.

Art. 27.

Per il rapporto informativo del personale delle carriere di concetto, si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal primo comma del precedente art. 26, in relazione alle diverse funzioni svolte e relative responsabilità.

Art. 28.

Per il personale delle carriere esecutive, il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e di carattere; capacità professionale; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento in servizio; comportamento in servizio e fuori.

Art. 29.

Per il personale della carriera del personale ausiliario, il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e di carattere; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori.

Art. 30.

Per la compilazione dei rapporti informativi e per gli effetti che essi comportano, valgono, in quanto applicabili, le norme che vigono in materia per i dipendenti civili dello Stato.

I rapporti informativi sono compilati dal presidente per il segretario generale, dal segretario generale per i direttori di servizio e dai direttori di servizio per il personale da essi dipendente.

Il rapporto informativo riguardante il segretario generale deve essere confermato dal Consiglio di amministrazione e quelli riguardanti il rimanente personale devono essere confermati dal Presidente, se redatti dal segretario generale, e, da quest'ultimo, se redatti dai direttori di servizio.

Gli organi competenti a confermare i rapporti informativi possono apportarvi, con apposita motivazione, le modifiche che ravvisano necessarie.

Art. 31.

Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo all'impiegato, che vi appone la data di comunicazione e la firma.

Qualora ne faccia richiesta, l'impiegato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

Entro trenta giorni dalla comunicazione, l'impiegato può ricorrere al Consiglio di amministrazone, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso. Il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione per il personale di cui al successivo art. 32 e l'organo che ha manifestato il giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo.

Art. 32.

Un'apposita Commissione per il personale, nominata dal presidente dell'Ente, e composta dal segretario generale, che la presiede, dai direttori di Servizio, dal capo ufficio più anziano, e da un rappresentante del personale impiegatizio, scelto dal presidente, ha il compito di esprimere il parere sui provvedimenti riguardanti il personale nei casi previsti dal presente regolamento, nonchè in quelli per i quali il presidente ravvisi di richiederlo.

Un funzionario della carriera direttiva, con la qualifica non superiore a vice capo ufficio, esercita le funzioni di segretario.

Art. 33.

I posti disponibili nelle qualifiche superiori alla iniziale di ciascuna carriera sono conferiti con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione per il personale, mediante promozione del personale rivestente la qualifica immediatamente inferiore nella medesima carriera, con osservanza delle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per il conseguimento delle corrispondenti qualifiche da parte di impiegati civili dello Stato.

Qualora il posto di segretario generale non possa, a giudizio del Consiglio di amministrazione, essere attribuito per promozione, a norma del precedente comma, il posto stesso è conferito mediante concorso pubblico per titoli ed esami, da espletare tra coloro che — oltre ad essere in possesso di diploma di laurea e degli altri requisiti di cui ai precedenti articoli 5 e 6, eccetto quello del limite massimo di età che è fissato in anni 55, comprensivi, ove ricorrano, delle maggiorazioni consentite per legge — abbiano una anzianità di laurea congiunta ad attività professionale od a servizio prestato in carriere direttive presso amministrazioni statali o parastatali non inferiore ai 18 anni, e siano dotati di particolari capacità e di speciale competenza nella materia inerente alle funzioni annesse al posto da conferire.

CAPO IX

Congedo - Aspettativa

Art. 34.

L'impiegato ha diritto, dopo almeno un anno di effettivo servizio, ad un congedo ordinario annuo, retribuito, di un mese, da usufruire normalmente in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Egli può richiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di un mese.

L'impiegato non può rinunziare al congedo ordinario. Per eccezionali esigenze di servizio, il personale può essere richiamato dal congedo prima della sua scadenza, salvo a completarne la durata entro i primi sei mesi dell'anno successivo.

Oltre al congedo ordinario possono essere concessi, per gravi motivi, congedi straordinari.

Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami, o, qualora trattisi di mutilato od invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità.

Al personale che contrae matrimonio è concesso il godimento di un congedo straordinario della durata di giorni quindici in aggiunta al periodo ordinario di congedo.

In ogni caso il congedo straordinario non può superare, complessivamente, nel corso dell'anno, la durata di due mesi

Durante il periodo di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario, spettano all'impiegato tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario, gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.

Art. 35.

L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace, per istruzioni o per altre esigenze di carattere temporaneo, è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo, e, comunque, per non oltre due mesi.

Per il richiamo alle armi in tempo di guerra, si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonchè l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'Amministrazione militare.

I periodi di congedo straordinario sono, inoltre, utili a tutti gli altri effetti.

Art. 36.

Al personale femminile, in caso di gravidanza e puerperio, si applicano le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 37.

L'impiegato può essere collocato, mediante provvedimento del presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, in aspettativa per servizio militare, per infermità, o per motivi di famiglia.

Il collocamento in aspettativa è disposto su domanda dell'impiegato. Può anche essere disposto di ufficio per servizio militare o per infermità; in tal caso l'impiegato può chiedere di fruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

Non può, in alcun caso, disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa.

Art. 38.

L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario, è collocato in aspettativa per servizio militare, senza assegni.

L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; durante tale aspettativa, compete all'impiegato richiamato lo stipendio più favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera e dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 39.

In caso di malattia che comporti l'assenza dal servizio, l'impiegato è tenuto a comunicare, nelle 24 ore, i motivi dell'assenza, comprovandone la veridicità. L'Ente ha la facoltà di effettuare i controlli.

Qualora l'assenza dal servizio per malattia non si prolunghi nell'anno oltre un mese, l'impiegato è considerato in congedo straordinario.

E' considerato, invece in aspettativa per infermità, quando l'assenza dal servizio, entro l'anno, per comprovata malattia, si prolunghi per un periodo superiore ad un mese anche non continuativo.

Art. 40.

L'aspettativa per infermità a domanda o di ufficio, è disposta quando sia accertata, in base ad un giudizio di un medico scelto dall'Ente, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione di servizio.

Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta. Essa non può protrarsi per più di 18 mesi. L'Ente può, ad ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.

Art. 41.

All'impiegato in aspettativa per infermità compete il seguente trattamento:

a) se con anzianità di servizio non superiore al 5 anni, per i primi 6 mesi di aspettativa, gli verrà corrisposta l'intera retribuzione e, per gli altri mesi, metà della retribuzione stessa;

b) se con anzianità effettiva superiore al 5 anni, per i primi 10 mesi di aspettativa, gli verrà corrisposta l'intera retribuzione e, per gli altri mesi, metà della retribuzione stessa.

All'impiegato in aspettativa per infermità compete la corresponsione degli assegni familiari e non spettano il compenso del lavoro straordinario ed eventuali indennità speciali.

Art. 42.

Scaduto il periodo massimo di aspettativa per la infermità, previsto dall'art. 40, l'impiegato, che risulti non idoneo a tutti i servizi per infermità, è dispensato, ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica. Si applicano al provvedimento di dispensa le norme di cui al successivo art. 73.

Art. 43.

Il personale può essere, a richiesta, collocato in aspettativa per motivi familiari. L'aspettativa per motivi di famiglia è, però, concessa dall'Amministrazione a suo insindacabile giudizio e può essere negata per le necessità di servizio.

L'aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno e può, in qualunque momento, essere revocata per ragioni di servizio.

Al personale in aspettativa per ragioni familiari non è corrisposto alcun assegno

Art. 44.

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo previsto dall'art. 43, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a 6 mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata prevista dall'art. 40, quando, tra essi, non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità, il Consiglio di amministrazione può consentire all'impiegato che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti, che ne faccia domanda, un ulteriore periodo di aspettativa, senza assegni, di durata non superiore a sei mesi.

CAPO X

Trattamento economico d'attività

Art. 45.

Il personale nominato in ruolo ha diritto allo stipendio stabilito — per la qualifica a cui appartiene il posto organico ricoperto da ciascun impiegato — dall'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per le partecipazioni statali, per gli affari esteri, per l'industria e commercio e il Ministro per il tesoro.

Ha diritto, altresì, agli assegni per carichi di famiglia, nella misura e alle condizioni stabilite dalle disposizioni che vigono, al medesimo titolo, per il personale civile dello Stato alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Al personale compete, inoltre, l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, modificato dalla legge 3 marzo 1960, n. 185, nei limiti e con le norme e le condizioni all'uopo stabilite in tale articolo e nell'art. 16 della citata legge n. 324.

Gli stipendi, previa deduzione delle ritenute di legge e di quelle per il trattamento di cessazione dal servizio, e le altre competenze sono corrisposte mensilmente e posticipatamente.

Art. 46.

Le misure degli stipendi di cui alla tabella *B*, allegata al presente regolamento, si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti qualifiche indicate nella tabella medesima.

Tali stipendi sono suscettibili di aumenti periodici costanti in numero illimitato, in ragione del 2,50 % della misura iniziale di essi, per ogni biennio di effettivo servizio reso, senza demerito, nella stessa qualifica cui appartiene l'impiegato.

In caso di promozione, al personale provvisto di stipendio superiore a quello stabilito inizialmente per la nuova qualifica, sono attribuiti; nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

Gli aumenti periodici di stipendio possono essere anticipati di un anno rispetto al periodo prescritto per conseguirli, con provvedimento del presidente dell'Ente, previa motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentito il parere della Commissione per il personale, di cui al precedente art. 32, agli impiegati qualificati ottimi, che, per particolari iniziative o per eccezionali attività, documentate da dettagliato rapporto informativo del proprio dirigente, se ne siano resi particolarmente meritevoli. L'impiegato può fruire, nella qualifica rivestita, una sola volta del beneficio di cui sopra; il numero degli impiegati ai quali può essere attribuito il predetto beneficio non può superare, per ciascuna qualifica, il 20 % dei relativi posti di organico.

Al segretario generale compete una indennità mensile di carica la cui misura viene fissata dal Consiglio di amministrazione con deliberazione da sottoporre all'approvazione dei Ministeri delle partecipazioni statali e del tesoro.

Art. 47.

Al personale è concessa una tredicesima mensilità, nei limiti ed alle condizioni stabiliti con le norme che vigono, al medesimo titolo, per i dipendenti civili dello Stato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 48.

Per le prestazioni di lavoro straordinario spetta al personale un compenso pari a quello stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per gli impiegati civili dello Stato, osservati, anche per quanto riguarda il numero delle ore retribuibili, i limiti e le condizioni previsti dalle disposizioni medesime.

Art. 49.

Al personale inviato in missione compete il trattamento stabilito dalle disposizioni che vigono in materia per i dipendenti civili dello Stato di pari carriera e qualifica e nei limiti ed alle condizioni fissati dalle disposizioni medesime.

CAPO XI
Sanzioni disciplinari

Art. 50.

Al personale che violi gli obblighi di ufficio, o comunque non adempia ai propri doveri, sono applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

a) la censura;
b) la riduzione dello stipendio:
c) la sospensione dalla qualifica;
d) la destituzione.

Il personale in prova è sottoposto alle stesse sanzioni disciplinari previste dal precedente comma, in quanto ad esso applicabili.

Art. 51.

La censura è una dichiarazione scritta e motivata di biasimo, ed è inflitta per lievi trasgressioni.

Art. 52.

La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo, nè superiore ad un quinto di una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi.

La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nello aumento periodico di stipendio, a decorrere dalla data in cui si matura il primo aumento successivo alla punizione.

La riduzione dello stipendio è inflitta per grave negligenza in servizio, irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari, contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico; comportamento non conforme al decoro delle funzioni, violazione del segreto di ufficio, sempre chè le infrazioni non presentino carattere di particolare gravità.

Art. 53.

La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio, con privazione dello stipendio per non meno di un mese è non più di sei mesi.

La sospensione è inflitta:

a) nei casi previsti dal precedente art. 52, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
b) per denigrazione dell'Ente o dei superiori;
c) per uso dell'impiego per fini personali;
d) per violazione del segreto di ufficio, che abbia prodotto grave danno;
e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio o per volontario abbandono del servizio.

La stessa sanzione è comminata altresì nel caso di tolleranza consapevole degli abusi di impiegati dipendenti. Ove, invece, la tolleranza sia di carattere colposo la sanzione inflitta sarà la censura o la riduzione dello stipendio.

L'impiegato al quale sia stata inflitta la sospensione per un periodo non superiore a tre mesi, non può fruire dell'aumento di stipendio e non può essere promosso se non trascorsi due anni dalla data dell'infrazione.

Il periodo di ritardo di cui al precedente comma è elevato a 3 anni, se la sospensione alla qualifica sia stata superiore a tre mesi.

Il tempo durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalla qualifica, con privazione dello stipendio, deve essere dedotto dal computo dell'anzianità.

Art. 54.

All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.

Art. 55.

La destituzione è inflitta:

a) per atti i quali rivelano mancanza del senso dello onore e del senso morale, nonchè per quelli che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato;
b) per grave abuso di autorità o di fiducia;
c) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato grave pregiudizio all'Ente, ad Enti pubblici od a privati;
d) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti;
e) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dall'impiegato per ragioni di ufficio;
f) per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente o per incitamento all'insubordinazione;
g) per istigazione agli atti di cui alla lettera *e*) del precedente art. 53.

Art. 56.

L'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:

a) per condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capitolo IV, titolo I, libro II del Codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica, per il buon costume, previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537 del Codice penale e per delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;
b) per condanna passata in giudicato che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici oppure l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Art. 57.

All'impiegato che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per una infrazione della stessa specie, può essere inflitta la sanzione più grave dopo quella prevista per la infrazione stessa.

Art. 58.

La sanzione disciplinare di cui alla lettera *a*) del precedente art. 50 è inflitta mediante provvedimento del segretario generale su proposta del direttore del servizio.

Il segretario generale contesta l'addebito per iscritto, assegnando all'impiegato un termine non maggiore di dieci giorni per svolgere per iscritto le proprie giustificazioni.

La sanzione deve essere motivata e comunicata all'impiegato per iscritto.

Copia della comunicazione è immediatamente rimessa all'Ufficio del personale assieme alla contestazione ed alla giustificazione.

Art. 59.

Contro il provvedimento disciplinare di censura, è ammesso, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione all'interessato, ricorso al presidente.

Art. 60.

Per le sanzioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 50, il segretario generale, venuto a conoscenza dei fatti e compiuti gli occorrenti accertamenti, contesta immediatamente gli addebiti all'incolpato, il quale ha dieci giorni di tempo per produrre le sue deduzioni.

L'incartamento viene trasmesso al presidente, il quale dà notizia all'incolpato almeno dieci giorni prima della riunione del Consiglio di amministrazione indetta per la deliberazione da adottare in merito.

L'incolpato ha diritto di essere sentito personalmente.

Il Consiglio di amministrazione deciderà previo il parere della Commissione per il personale di cui al precedente articolo 32, mediante deliberazione motivata.

Il presidente dell'Ente adotta i relativi provvedimenti.

Art. 61.

Il procedimento disciplinare può essere riaperto se l'impiegato cui fu inflitta la sanzione ovvero la vedova o i figli minorenni che possono aver diritto al trattamento di quiescenza adducono nuove prove tali da fare ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

La riapertura del procedimento è disposta dal presidente su relazione del segretario generale.

Il presidente, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con determinazione motivata, sentito il Consiglio di amministrazione.

Nel caso previsto dal primo comma, la riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione già inflitta.

All'impiegato già punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una sanzione più grave di quella già applicata.

Qualora egli venga prosciolto ossia ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essere corrisposti, in tutto od in parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario, salvo la deduzione dell'eventuale assegno alimentare.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni.

Art. 62.

Quando la gravità dei fatti lo esiga, il presidente dell'Ente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, può disporre la sospensione della qualifica con privazione dello stipendio a tempo indeterminato anche prima che sia iniziato o esaurito il procedimento disciplinare.

L'impiegato sottoposto a giudizio per delitto o a procedimento penale, può essere dal presidente dell'Ente sospeso dalla qualifica con privazione dello stipendio; deve essere immediatamente sospeso quando sia stato emesso contro di lui mandato di cattura.

Qualora sia necessario, il relativo provvedimento di sospensione è adottato direttamente dal presidente. In tal caso, il provvedimento dovrà essere ratificato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 63.

Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in pendenza del procedimento penale e questo si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata e l'impiegato ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario, salvo deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.

Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora sia iniziato a carico dell'impiegato procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare deve avere inizio con la contestazione degli addebiti entro centottanta giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento o comunque non oltre quaranta giorni dalla data in cui l'impiegao abbia notificato all'Ente la sentenza stessa.

La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il detto termine ed il procedimento disciplinare, per fatti che formarono oggetto del procedimento penale, non può essere iniziato.

Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denunzia dell'autorità giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue altresì il procedimento disciplinare che non può essere più rinnovato.

Art. 64.

L'impiegato condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, è sospeso dalla qualifica fino a che non abbia scontato la pena.

Art. 65.

La sospensione inflitta ai sensi dell'art. 64 è revocata di diritto nei confronti dell'impiegato già condannato, che sia stato assolto ai sensi dell'art. 566 del Codice di procedura penale.

Art. 66.

Qualora, a seguito del giudizio penale di revisione, l'impiegato destituito ai sensi dell'art. 56 sia assolto con la formula prevista dall'art. 566, comma secondo, del Codice di procedura penale, l'impiegato stesso ha diritto ad ottenere la riammissione in servizio, dalla data della sentenza di assoluzione, con la qualifica medesima e la medesima anzianità che aveva all'atto della destituzione, anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

All'impiegato assolto in seguito a giudizio di revisione, spettano, per il periodo di destituzione, lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia, qualunque sia la durata della destituzione stessa; detto periodo è, altresì, utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 67.

Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, e sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di *ottimo*, possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono essere, altresì, modificati i giudizi complessivi riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa.

Il provvedimento è adottato dal presidente dell'Ente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

CAPO XII

Cessazione del rapporto d'impiego

Art. 68.

Il rapporto di impiego del personale di ruolo, perfezionatosi col superamento del periodo di prova, oltre che nel caso di destituzione, cessa:

1) per compimento del sessantacinquesimo anno di età;
2) per dimissioni volontarie;
3) per decadenza;
4) per dispensa.

E' in facoltà dell'Ente di collocare a riposo il personale che abbia compiuto il quarantesimo anno di servizio prima del sessantacinquesimo anno di età.

I relativi provvedimenti sono adottati dal presidente dell'Ente, previa motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione, adottata dopo aver sentita la Commissione per il personale di cui al precedente art. 32.

Si prescide dalla predetta deliberazione nei casi di cessazione dal servizio per compimento di limiti di età.

Art. 69.

Al personale la cui cessazione del rapporto di impiego sia stata determinata dal raggiugimento dei limiti di età o di servizio fissati dal precedente art. 68, competono indennità per trasferimento, nella misura prevista per gli impiegati civili dello Stato di corrispondente qualifica, per recarsi dalla sede del proprio ufficio a quella ove intende stabilire la propria residenza, osservandosi all'uopo le disposizioni che vigono per detti impiegati.

Art. 70.

L'impiegato può in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio.

Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.

L'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire nello adempimento dei doveri di ufficio finchè non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio, previo parere del Consiglio di amministrazione o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'impiegato.

Agli effetti del comma precedente, si intende che sia in corso procedimento disciplinare, anche se al momento della presentazione delle dimissioni abbia avuto luogo la sospensione cautelare non ancora seguita dalla contestazione degli addebiti, oppure se la sospensione cautelare sia stata disposta in attesa della definizione del procedimento penale a carico dell'impiegato.

Se, al momento in cui l'impiegato non sospeso cautelarmente presenta le dimissioni, siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni; in mancanza della contestazione entro tale termine, le dimissioni debbono essere accettate.

Art. 71.

L'impiegato incorre nella decadenza, oltre che nei casi contemplati negli artt. 9 e 14, qualora:

a) perda la cittadinanza italiana o vi rinunzi;

b) accetti, senza esserne stato autorizzato, una missione od un impiego da uno Stato estero;

c) non assuma o non riassuma senza giustificato motivo, servizio entro il prefisso termine o si assenti dall'ufficio per oltre quindici giorni senza giustificato motivo;

d) abbia conseguito il posto producendo documenti falsi o non validi.

Art. 72.

La dispensa dal servizio è disposta, oltre che nei casi di cui al precedente articolo 42, anche per:

riduzione di personale organico;
infermità;
incapacità;
scarso rendimento.

E' considerato di scarso rendimento l'impiegato che, previamente ammonito, riporti, al termine dell'anno nel quale è stato richiamato, una qualifica inferiore a *buono*.

Art. 73.

All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie deduzioni.

L'impiegato può chiedere di essere sentito personalmente dal Consiglio di amministrazione.

CAPO XIII

Trattamento di quiescenza e di previdenza

Art. 74.

Per il trattamento di previdenza, il personale è iscritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Il personale di ruolo ha diritto, inoltre, a liquidare, alla cessazione dal servizio, un trattamento di quiescenza costituito a carico dell'Ente, mediante l'accantonamento, al 31 dicembre di ogni anno, di una mensilità della retribuzione per assegni a carattere fisso e continuativo, escluse le quote di aggiunta di famiglia aumentata di un dodicesimo della tredicesima mensilità.

La predetta mensilità sarà accantonata in un conto individuale intestato a ciascun dipendente e frutterà l'interesse del 5 % annuo. Alla cessazione dal servizio, qualora il trattamento di quiescenza, di cui al precedente comma risulti inferiore all'importo di tante mensilità dell'ultima retribuzione — calcolata ed aumentata nei modi indicati nel secondo comma — quanti sono gli anni di servizio prestati, l'Ente corrisponde la differenza.

La frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero, quella inferiore a sei mesi si trascura.

Nei casi di decadenza dall'impiego per perdita della cittadinanza italiana e nei casi di destituzione ai sensi del precedente art. 56, il dipendente perde il diritto al trattamento di quiescenza che viene incamerato dall'Ente.

Nel caso di morte del dipendente durante l'attività di servizio, il trattamento di quiescenza di cui al secondo comma è corrisposto agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2122 del Codice civile.

Art. 75.

Il personale che cessa dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza, esclusi i casi di collocamento a riposo per limiti di età e di morte durante l'attività di servizio, ha diritto ad un preavviso.

La durata del preavviso è stabilita:

a) per il personale con non più di cinque anni di servizio:

in mesi tre, per il personale che riveste la qualifica di segretario generale e di direttore di servizio;

in mesi due, per il rimanente personale della carriera direttiva;

in mesi uno, per il personale delle carriere di concetto ed esecutiva;

in giorni quindici, per il personale della carriera ausiliaria;

b) per il personale che ha oltre cinque anni di servizio:

in mesi cinque, per il personale che riveste la qualifica di segretario generale o di direttore di servizio;

in mesi quattro, per il rimanente personale della carriera direttiva;

in mesi tre, per il personale delle carriere di concetto ed esecutiva;

in mesi due, per il personale della carriera ausiliaria.

Nei casi di mancato preavviso nei termini suddetti, è dovuto all'altra parte una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso od a quello mancante al completamento del preavviso spettante.

Il trattamento di quiescenza di cui al precedente art. 74 e la indennità di preavviso di cui al presente articolo sostituiscono le indennità di anzianità e di preavviso previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 76.

Per l'assistenza malattie, il personale di ruolo è iscritto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti pubblici.

Art. 77.

Il personale soggetto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma delle disposizioni contenute nel regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, è assicurato presso l'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

TITOLO II

PERSONALE INCARICATO

Art. 78.

Per corrispondere a comprovate esigenze eccezionali e transitorie comportanti prestazioni speciali, cui non si renda possibile provvedere mediante il personale di ruolo, possono essere conferiti, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente e con provvedimento del presidente dell'Ente medesimo, incarichi temporanei a persone estranee, particolarmente specializzate nella materia inerente alle predette esigenze.

Gli incarichi previsti dal presente articolo devono essere contenuti entro i limiti della spesa che all'uopo risulti stabilita nel bilancio preventivo dell'Ente.

Art. 79.

Al personale di cui al precedente art. 78 è attribuito un compenso determinato proporzionalmente alla durata dell'incarico, entro i limiti dell'importo netto dello stipendio iniziale stabilito dall'annessa tabella *B* per la carriera e qualifica che comporta prestazioni parificabili a quelle inerenti all'incarico conferito.

Qualora la particolare rilevanza dell'entità e della importanza specifica delle prestazioni connesse all'incarico, comporti l'attribuzione di compensi eccedenti i limiti stabiliti dal precedente comma, tali compensi devono essere determinati mediante apposite deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e da sottoporre all'approvazione, mediante decreto del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, dell'industria e commercio e del tesoro.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE

Art. 80.

Nella prima attuazione del presente regolamento, e non oltre un anno dalla data del decreto di approvazione, i posti stabiliti per le singole qualifiche di ciascuna carriera dall'annessa tabella *A* sono coperti mediante concorsi per titoli da espletare secondo le norme di cui ai seguenti articoli tra il personale che, alla data predetta, trovasi da almeno due anni in servizio continuativo presso l'Ente, sia provvisto del titolo

di studio stabilito dal regolamento stesso, per accedere alle carriere cui appartengono i posti da coprire, nonchè dei requisiti, eccetto quello concernente il limite massimo di età stabilito dall'art. 5 del regolamento.

Art. 81.

Al concorso per il conferimento del posto di segretario generale, può partecipare il personale di cui al precedente art. 80 che, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti nell'articolo medesimo, abbia un'anzianità di laurea, congiunta o ad attività professionale od a servizio prestato con funzioni direttive presso l'Ente o ad altri Enti pubblici o presso Amministrazioni statali, non inferiore a diciotto anni, e sia fornito di particolari capacità e di speciale competenza nella materia inerente alle funzioni annesse al posto da conferire.

Art. 82.

Ai concorsi concernenti il conferimento di posti annessi a qualifica superiore a quella iniziale di ciascuna carriera, esclusa la qualifica di segretario generale di cui al precedente art. 81, può partecipare il personale contemplato all'art. 80 che, oltre ad essere provvisto del titolo di studio e dei requisiti stabiliti dall'articolo medesimo, abbia esercitato, per almeno un biennio, funzioni parificabili a quelle proprie della qualifica cui appartengono i posti da conferire, e sia in possesso, alla data del decreto di approvazione del presente regolamento, di un periodo di anzianità di titolo di studio congiunta ad attività professionale esercitata nella materia inerente alle funzioni proprie delle carriere cui appartengono i posti medesimi, oppure di un periodo di effettivo servizio prestato con le predette funzioni presso l'Ente od altri Enti pubblici o presso Amministrazioni statali.

Il periodo di cui al precedente comma non può essere inferiore ad anni 16, 11, 7, 3, rispettivamente per i posti appartenenti alle qualifiche di direttore di servizio, capo sezione, capo ufficio, vice capo ufficio della carriera direttiva; ad anni 12, 8 e 5, rispettivamente per i posti appartenenti alle qualifiche di segretario di 1ª classe, segretario o segretario aggiunto e qualifiche corrispondenti delle carriere di concetto; ad anni 15, 8, 3, rispettivamente per i posti appartenenti alle qualifiche di primo archivista, archivista, applicato e qualifiche corrispondenti delle carriere esecutive; ad anni 15, 8, 3, rispettivamente per i posti appartenenti alle qualifiche di commesso, di usciere capo ed usciere della carriera del personale ausiliario.

Art. 83.

Ai concorsi di cui ai precedenti articoli 80 e 82, concernenti il conferimento dei posti delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie, può partecipare anche il personale che, pur essendo sprovvisto del prescritto titolo di studio, eserciti, alla data di approvazione del presente regolamento, da almeno cinque anni, funzioni proprie della qualifica cui appartengono i posti da conferire ed abbiano i requisiti ed i periodi di anzianità o di servizio previsti dai predetti articoli 80 e 82.

Art. 84.

Per l'espletamento dei concorsi di cui ai precedenti articoli 80, 81 e 82 è nominata una Commissione, designata dal Consiglio di amministrazione, composta:

a) dal presidente dell'Ente;

b) da cinque componenti del Consiglio di amministrazione tra i quali viene scelto il vice presidente.

Ai lavori della Commissione interviene il segretario generale con voto consultivo.

Qualora i concorsi vengono effettuati in un periodo di gestione commissariale, il commissario presiederà la Commissione ed i componenti di cui alla lettera *b)* saranno designati: due, dal Ministero delle partecipazioni statali, ed uno per ciascuno dai Ministeri degli esteri, dell'industria e commercio e del tesoro.

In questo caso, la Commissione di inquadramento sarà nominata con decreto del Ministero delle partecipazioni statali. Nella votazione, in caso di parità, prevale la parte per la quale avrà votato il presidente della Commissione.

Art. 85.

Il trattamento economico previsto dal presente regolamento, decorre dalla data del provvedimento di nomina del personale nei posti istituiti con il regolamento stesso.

Art. 86.

Qualora il trattamento economico attribuito al personale dell'Ente, in attuazione del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722 e successive disposizioni, per sipendio ed altri assegni pari o corrispondenti a quelli conglobati nello stipendio attuale, risulti più vantaggioso di quello annesso alla qualifica conseguita in applicazione dei precedenti articoli 80, 81 e 82, l'eccedenza è conservata a titolo di assegno « ad personam » riassorbibile con i miglioramenti economici di carattere generale, in misura di un terzo per ciascun miglioramento.

Art. 87.

Il periodo di servizio non di ruolo, prestato dagli impiegati anteriormente alla loro immissione in ruolo, è computato ai fini della liquidazione delle indennità di cui al precedente art. 74. A tal fine, l'Ente versa a proprio carico, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, al conto individuale intestato al dipendente, per ogni anno di servizio prestato, nella posizione non di ruolo, una mensilità dell'ultima retribuzione dovuta all'impiegato, nella posizione stessa calcolata ed aumentata ai sensi del secondo comma del precedente art. 74.

Art. 88.

Il personale che, pur risultando idoneo nei concorsi di cui ai precedenti articoli, non consegue per indisponibilità di posti la nomina nel ruolo, può essere trattenuto in servizio con il trattamento giuridico ed economico vigente per il personale avventizio dello Stato.

Qualora il personale, di cui al precedente comma, fruisca organicamente di uno stipendio superiore a quello spettante in applicazione del suddetto comma, la differenza è conservata a titolo di assegno « ad personam » riassorbibile con i successivi aumenti di competenza.

Art. 89.

Il personale trattenuto in servizio ai sensi dell'art. 88, se licenziato, ha diritto al trattamento di liquidazione contemplato dall'art. 74 del presente regolamento.

Al personale così licenziato è corrisposta, in aggiunta al trattamento di liquidazione spettante, una indennità straordinaria di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione complessivamente percepita.

Art. 90.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale salariato saranno disciplinati da un apposito regolamento organico.

Titolo IV
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 91.

Al personale dell'Ente sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni che vigono per i dipendenti civili dello Stato, in materia di benemerenze belliche.

Agli effetti della liquidazione della indennità di anzianità di cui all'art. 74, ogni campagna di guerra riconosciuta dà diritto all'aumento di un anno del servizio prestato.

Art. 92.

Per tutto quanto non risulta esplicitamente stabilito nel presente regolamento, in materia di stato giuridico, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che vigono al medesimo titolo, per i dipendenti civili dello Stato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 93.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data del decreto di approvazione.

Visto, *il Ministro per le partecipazioni statali*
Bo

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
Segni

Visto, *il Ministro per l'industria e commercio*
Colombo

Visto, *il Ministro per il tesoro*
Taviani

TABELLA A

TABELLA ORGANICA

Denominazione Stato	Coefficiente	Denominazione Ente	Numero di posti in organico
Carriera direttiva			
Ispettore generale	670	Segretario generale	1
Direttore di divisione	500	Direttore di servizio	2
Direttore di sezione	402	Capo sezione	3
Consigliere di 1ª	325	Capo ufficio	
Consigliere di 2ª	271	Vice capo ufficio	5
Consigliere di 3ª	229	Funzionario	
			11
Carriera di concetto, amministrativa e di ragioneria			
1° segretario e 1° ragioniere	325	Segretario 1ª classe, ragioniere 1ª classe	2
Segretario e ragioniere	271	Segretario e ragioniere	2
Segretario aggiunto e vice ragioniere	229	Segretario aggiunto e vice ragioniere	
Segretario e ragioniere aggiunto	202	Vice segretario e ragioniere aggiunto	3
			7
Carriera di concetto tecnica			
Capotecnico principale	325	Capotecnico	1
1° capotecnico	271	Tecnico	1
Capo tecnico	229	Vice tecnico	2
Capo tecnico aggiunto	202	Tecnico aggiunto	
			4
Carriera esecutiva amministrativa			
1° archivista	229	1° archivista	1
Archivista	202	Archivista	1
Applicato	180	Applicato	5
Applicato aggiunto	157	Applicato aggiunto	
			7
Carriera esecutiva tecnica			
Assistente principale	229	Assistente principale	1
1° assistente	202	1° assistente	1
Assistente	180	Assistente	6
Assistente aggiunto	157	Assistente aggiunto	
			8
Carriera personale ausiliario			
Commesso	173	Commesso	1
Usciere capo	159	Usciere capo	2
Usciere	151	Usciere	5
Inserviente	142	Inserviente	
			8
			45

Visto, *il Ministro per le partecipazioni statali*
BO

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
SEGNI

Visto, *il Ministro per l'industria e commercio*
COLOMBO

Visto, *il Ministro per il tesoro*
TAVIANI

TABELLA B

TABELLA DEGLI STIPENDI INIZIALI DEL PERSONALE DELL'ENTE AUTONOMO « MOSTRA D'OLTREMARE E DEL LAVORO ITALIANO NEL MONDO ».

GRADO	Coefficiente	Stipendio lordo annuo	Stipendio lordo mensile
Segretario generale	670	2.010.000	167.500
Direttore di servizio	500	1.500.000	125.000
Capo sezione	402	1.206.000	100.500
Capo ufficio - Segretario 1ª classe - Ragioniere 1ª classe - Capo tecnico	325	975.000	81.250
Vice capo ufficio - Segretario - Ragioniere - Tecnico	271	813.000	67.750
Funzionario - Segretario aggiunto - Vice ragioniere - Vice tecnico - 1° archivista - Assistente principale	229	687.000	57.250
Vice segretario - Ragioniere aggiunto - Tecnico aggiunto - Archivista - 1° assistente	202	606.000	50.500
Applicato - Assistente	180	540.000	45.000
Applicato aggiunto - Assistente aggiunto	157	471.000	39.250
Commesso	173	519.000	43.250
Usciere capo	159	477.000	39.750
Usciere	151	453.000	37.750
Inserviente	142	426.000	35.500

Visto, *il Ministro per le partecipazioni statali*
BO

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
SEGNI

Visto, *il Ministro per l'industria e commercio*
COLOMBO

Visto, *il Ministro per il tesoro*
TAVIANI

(5777)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1961.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), approvato con decreto ministeriale in data 14 maggio 1949 e modificato con decreti ministeriali in data 3 novembre 1952 e 10 marzo 1956;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione e della assemblea dei soci della predetta Cassa, rispettivamente in data 22 febbraio e 29 marzo 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 6, lettera *b*, e 52, comma terzo, dello statuto della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), in conformità dei seguenti rispettivi testi:

Art. 6, lettera *b*): « Coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite o che abbiano fatto opera che sia in opposizione con gli interessi dell'Istituto ».

Art. 52, comma terzo: « Eccezionalmente, quando trattisi di nominativi, ditte od enti di notoria ed indiscussa solvibilità, potranno essere concesse sovvenzioni cambiarie ad una sola firma ovvero aperture di credito in conto corrente con la sola obbligazione chirografaria del correntista fino all'importo massimo di L. 6.000.000 (sei milioni), tenendo presente che a favore di uno stesso affidato non può essere concessa più di un'operazione dell'uno o dell'altro tipo e che la somma impiegabile nelle operazioni del genere, complessivamente considerate, non deve eccedere il 6 % delle attività amministrate (depositi e patrimonio) ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1961

Il Ministro: TAVIANI

(5571)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1961.

Nomina di un membro del Comitato esecutivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto 10 agosto 1960, con il quale il dott. Emanuele Cortis è stato nominato membro del Comitato esecutivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma;

Considerato che il predetto dott. Cortis è deceduto e che pertanto è necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Mario Gobbo è nominato membro del Comitato esecutivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, in sostituzione del dott. Emanuele Cortis, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1961

Il Ministro: TAVIANI

(5569)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1961.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1960, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Firenze;

Vista la nota dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze n. 14612 del 23 giugno 1961;

Considerato che il dott. Lionello Ulivelli, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze è stato trasferito ad altra sede;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del suddetto dott. Lionello Ulivelli, nell'incarico di presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Ubaldo Foresio assegnato alla direzione dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Ubaldo Foresio è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze, in sostituzione del dott. Lionello Ulivelli trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 agosto 1961

p. *Il Ministro*: CALVI

(5796)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1961.

Periodi medi di occupazione mensile ai fini degli assegni familiari per carovane e compagnie di facchini e ippotrasportatori della provincia di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le Associazioni professionali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate carovane e compagnie di facchini e ippotrasportatori della provincia di Foggia sono determinati come segue:

Carovana facchini Accadia, giornate n. 13;

Carovana facchini « Montauro », Alberona, giornate n. 9;

Carovana facchini, Apricena, giornate n. 25;

Carovana facchini, Biccari, giornate n. 21;

Carovana facchini carico e scarico materiale edile, Bovino, giornate n. 17;

Carovana facchini « Dante Alighieri », Carapelle, giornate n. 24;
Carovana facchini, Carpino, giornate n. 18;
Carovana facchini C.G.I.L., Casalnuovo Monterotaro, giornate n. 22;
Carovana facchini edilizia, Castelluccio dei Sauri, giornate n. 20;
Carovana facchini « Nuova Daunia », Castelnuovo della Daunia, giornate n. 24;
Carovana facchini « G. di Vagno », Celenza Valfortore, giornate n. 12;
Carovana « Ofanto » di Buggetto, Cerignola, giornate n. 19;
Compagnia facchini ortofrutticola « G. di Vagno », Cerignola, giornate n. 14;
Carovana brendatori, Cerignola, giornate n. 23;
Carovana facchini « Gruppo Ferrovia », Cerignola, giornate n. 25;
Carovana facchini « Italia », Cerignola, giornate n. 18;
Carovana facchini « G. Fanin », Cerignola, giornate n. 17;
Carovana facchini « Ortofrutticola », Cerignola, giornate n. 21;
Carovana facchini « La Rinascente », Cerignola, giornate n. 14;
Carovana facchini « Libertà », Cerignola, giornate n. 23;
Carovana facchini « Sant'Antonio », Cerignola, giornate n. 23;
Carovana facchini « Misuratori cereali », Cerignola, giornate n. 20;
Carovana facchini paglia « Andace », Cerignola, giornate n. 22;
Carovana facchini « San Vito », Cerignola, giornate n. 25;
Carovana facchini, Chieuti, giornate n. 20;
Carovana facchini « La Volante » Foggia (revocata l'iscrizione del 1° luglio 1960), giornate n. 15;
Carovana facchini carico e scarico paglia « U. Giordano », Foggia, giornate n. 24;
Carovana facchini « Filippo Corridoni », Foggia giornate n. 18;
Carovana facchini « A. Manzoni » di Centro Incoronata - Foggia, giornate n. 24;
Carovana facchini portabagagli FF. SS., Foggia, giornate n. 21;
Carovana facchini, Ischitella, giornate n. 22;
Carovana facchini San Primiano Lesina, giornate n. 24;
Carovana facchini « La Freccia Tricolore », Lucera, giornate n. 23;
Carovana facchini « A. Grandi » di Borgo Mezzanone - Manfredonia, giornate n. 22;
Carovana facchini ortofrutticola « San Michele », Manfredonia, giornate n. 17;
Carovana facchini, Margherita di Savoia, giornate n. 21;
Carovana facchini « Liberi Lavoratori », Margherita di Savoia, giornate n. 25;
Carovana facchini « L. Morelli », Margherita di Savoia, giornate n. 23;
Carovana facchini « Italia » carico ortofrutticolo, Margherita di Savoia, giornate n. 20;
Carovana facchini « Avanti », Monte Sant'Angelo, giornate n. 20;
Carovana facchini Ordona (Fraz. Orta Nova) giornate n. 22;
Carovana facchini Orsara di Puglia, giornate n. 18;
Carovana facchini « Madonna di Loreto », Peschici, giornate n. 21;
Carovana facchini Poggio Imperiale, giornate numero 21;
Carovana facchini Rocchetta Sant'Antonio, giornate n. 17;
Carovana facchini Rodi Garganico, giornate n. 22;
Carovana facchini Roseto Valfortore, giornate n. 17;
Carovana facchini brendatori, San Ferdinando di Puglia, giornate n. 19;
Carovana carico e scarico materiale edile San Ferdinando di Puglia, giornate n. 24;
Carovana facchini « La San Marco », San Marco in Lamis, giornate n. 23;
Carovana facchini San Marco la Catola, giornate n. 22;
Carovana facchini « Cereali », San Paolo Civitate, giornate n. 25;
Carovana facchini « Liberi lavoratori brendatori », San Severo, giornate n. 21;
Carovana facchini « Brendatori », San Paolo Civitate, giornate n. 9;
Carovana facchini « Cereali », San Severo, giornate n. 25;
Carovana facchini « Paglia », San Severo, giornate n. 22;
Carovana facchini « La San Nicandro », Sannicandro G., giornate n. 19;
Carovana facchini « San Fedele », Stornara, giornate 21;
Carovana facchini « San Rocco », Stornara, giornate n. 20;
Carovana facchini Stornarella, giornate n. 25;
Carovana facchini « Stella », Stornarella, giornate n. 15;
Carovana facchini « Cereali », Torremaggiore, giornate n. 18;
Carovana facchini « Brendatori », Torremaggiore, giornate n. 24;
Carovana facchini « Vini e frutta », Torremaggiore, giornate n. 20;
Libera Carovana brendatori F.I.L.T.A.T., Torremaggiore, giornate n. 24;
Carovana carico e scarico, Torremaggiore, giornate n. 20;
Carovana facchini « Gruppo brendatori », Trinitapoli, giornate n. 23;
Libera Carovana facchini brendatori, Trinitapoli, giornate n. 23;
Libera Carovana facchini Trinitapoli, giornate n. 19;
Carovana facchini « La Vittoria », Vico del Gargano, giornate n. 24;
Carovana facchini Vieste, giornate n. 19;
Carovana fachini Volturino, giornate n. 24;
Compagnia barrocciai C.I.S.L., Apricena, giornate n. 25;
Compagnia barrocciai C.G.I.L., Apricena, giornate n. 18;
Compagnia barrocciai « San Matteo », Carpino, giornate n. 11;

Compagnia carrettieri « San Rocco », Cerignola, giornate n. 23;
Compagnia carrettieri trasportatori, Cerignola, giornate n. 20;
Compagnia barrocciai Casalnuovo Monterotaro (revocata l'iscrizione dal 1° aprile 1959), giornate n. 21;
Compagnia mulattieri « Maria S.S. della Rocca », Casalnuovo Monterotaro, giornate n. 18;
Compagnia barrocciai « Madonna dei Sette Veli », Foggia, giornate n. 24;
Carovana barrocciai e mulattieri « San Matteo », Ischitella, giornate n. 14;
Compagnia barrocciai « G. Fanin », Lucera, giornate n. 22;
Compagnia vetturini « La Sipontina », Manfredonia, giornate n. 19;
Compagnia barrocciai « Centauro », Manfredonia, giornate n 17;
Compagnia mulattieri « Sant'Antonio », Mattinata, giornate n. 19;
Compagnia barrocciai e mulattieri « San Matteo », Peschici, giornate n. 25;
Compagnia barrocciai e mulattieri « San Cristoforo », Rodi Garganico, giornate n. 21;
Compagnia barrocciai « San Francesco d'Assisi », San Giovanni Rotondo, giornate n. 20;
Compagnia barrocciai, San Severo, giornate n. 21;
Compagnia barrocciai « Italia », Torremaggiore (disciolta il 30 aprile 1960), giornate n. 16;
Carovana mulattieri, Vico del Gargano, giornate n. 20.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 agosto 1961

Il Ministro: SULLO

(5547)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1961.

Nomina di due membri della Commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria, in rappresentanza delle aziende industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 11 e 12 del Contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1960, con il quale è stata nominata la Commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria;

Vista la designazione dell'Associazione sindacale interessata;

Decreta:

Il dott. Filippo Bazzanti e l'avv. Francesco Lariccia sono chiamati a far parte della Commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria, in rappresentanza delle aziende industriali in sostituzione dell'avv. Riccardo Cocco e dell'avv. Enzo Baiocco, dimissionario.

Roma, addì 22 agosto 1961

Il Ministro: SULLO

(5599)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1961.

Revoca dell'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari del Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (Servizio per le onoranze ai caduti germanici) disposta con decreto ministeriale 11 febbraio 1961.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1961, concernente l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari del Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge », tendente ad ottenere la revoca dell'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari, avendo cessato la propria attività con la data del 21 febbraio 1961;

Decreta:

E' revocata l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari, disposta con decreto ministeriale 11 febbraio 1961, del Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (Servizio per le onoranze ai caduti germanici) con sede in Roma, via della Cisa, 8.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 agosto 1961

Il Ministro: SULLO

(5596)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1961.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Avellino;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Avellino n. 24140 in data 27 giugno 1961, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del signor Carmelo Gurgone rappresentante della Camera confederale del lavoro in seno alla suddetta Commissione provinciale con il sig. Benito Maffei;

Vista la lettera datata 26 giugno 1961 della Camera confederale del lavoro con cui si chiede la sostituzione;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Benito Maffei è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Avellino quale rappresentante della Camera confederale del lavoro in sostituzione del sig. Carmelo Gurgone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 agosto 1961

p. *Il Ministro*: CALVI

(5795)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1961.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Potenza;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Potenza numero 25093 in data 14 luglio 1961, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dottor Ettore Allamprese;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del suddetto dott. Ettore Allamprese, nell'incarico di funzionario designato a sostituire il presidente in caso di assenza, in seno alla Commissione provinciale per il collocamento con il dott. Domenico Garofalo, vicedirettore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Potenza;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Domenico Garofalo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Potenza, quale funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, in sostituzione del dott. Ettore Allamprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 agosto 1961

p. *Il Ministro*: CALVI

(5794)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1961.

Nomina di un membro del Comitato speciale per gli assegni familiari - Sezione del credito, in rappresentanza dei lavoratori del credito.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista l'art. 54 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1960, con il quale è stato nominato il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentita la Organizzazione sindacale interessata;

Decreta:

Il rag. Francesco Cerutti è chiamato a far parte del Comitato speciale per gli assegni familiari - Sezione del credito, quale rappresentante dei lavoratori del credito, in sostituzione del rag. Ugo Lionetti, dimissionario.

Roma, addì 22 agosto 1961

Il Ministro: SULLO

(5597)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Economia politica » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Milano, è vacante la cattedra di « Economia politica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5814)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto lo smarrimento dei marchi d'identificazione per i metalli preziosi, contrassegnati con il n. 10-TO, della cessata ditta: Mutti Cesare, già esercente un laboratorio di oreficeria in Torino, via Carlo Alberto n. 16.

Si diffida l'eventuale detentore dei marchi anzidetti a consegnarli all'Ufficio metrico provinciale di Torino.

(5707)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Ente nazionale per la protezione degli animali, con sede in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale n. 10.15809/10089.G.49 (21), in data 20 agosto 1961, la Sezione provinciale di Milano dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è stata autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore « per i cani randagi » della defunta signora Erminia Donati, vedova Furini, con testamento olografo — pubblicato con atto 25 gennaio 1960, n. 16268/5086 di repertorio, dal notaio dott. Cesare Augusto Ferrario di Milano — consistente nel 20 % di tutte le sostanze della *de cuius*, ammontanti a circa L. 167.000.000, rappresentate da titoli di Stato ed azioni industriali, cui vanno aggiunte altre attività per complessive L. 24.000.000.

(5708)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa mista « Agricola Aprilia », con sede in Aprilia (Latina), già cooperativa fra agricoltori danneggiati di guerra.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 agosto 1961, la Società cooperativa mista « Agricola Aprilia », con sede in Aprilia (Latina), costituita con atto del notaio Egidio Marchese, il 10 agosto 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore, nella persona del dottore Antonio Cavaliere.

(5714)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(1a *pubblicazione*). Elenco n. 3.

In conformità delle disposizioni dell'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che, è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
B. T. N. 4 % (1943) Serie I	280	Pia Fondazione avv. Giovanni Storino in Paola (Cosenza), amministrata dalla locale Congregazione di Carità	250 —
Id. Serie H	299	Come sopra	1.750 —
Rendita 5 % (1935)	179776	Sirch Giuseppe fu Giovanni, dom. ad Udine, ipotecata per la cauzione dovuta dal titolare nella sua qualità di appaltatore delle imposte di consumo del comune di Carenno (Bergamo), ecc.	700 —
Id.	168606 (usufrutto)	Corinaldesi Luisa fu Umberto, moglie di Sorrentino Goffredo fu Pietro, dom. in Cava dei Tirreni, usufrutto vitalizio a favore di Parisi Leonida ved. di Corinaldesi Umberto, ecc.	1.500 —
Ricostruzione 3,50 % Serie 9	19556	Marchese Eduardo fu Michelangelo, dom. in Castiglione Messer Marino (Chieti)	2.450 —
Id. Serie 11	19557	Come sopra	3.500 —
Id. Serie 44	19558	Come sopra	1.750 —
Id. Serie 44	19559	Come sopra	1.400 —
Id. Serie 79	19560	Come sopra	350 —
Id. Serie 81	19561	Come sopra	770 —
Id. Serie 82	19562	Come sopra	280
Id. Serie 92	19563	Come sopra	7.700 —
Rendita 5 % (1935)	251488	Come sopra	5.000 —
Ricostruzione 5 % Serie 47	26223	Come sopra	1.000 —
Id. Serie 49	26224	Come sopra	2.250 —

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in detto termine non siano intervenute opposizioni di sorta.

(5710) Roma, addì 29 agosto 1961 *Il direttore generale*: GRECO

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Scopaz Francesca in Frascina;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Visto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per la esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla signora Scopaz Francesca in Frassina, nata ad Albona (ora Jugoslavia) addì 27 dicembre 1939, residente a Gorizia, via Forte del Bosco, 11, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Scopaz » in « Scopazzi ».

Per effetto della presente determinazione la riduzione del predetto cognome in forma italiana va annotata anche in margine all'atto di matrimonio del di lei marito sig. Frascina Angelo, nato a Gorizia il 24 agosto 1933 e all'atto di nascita del figlio Sergio, nato pure a Gorizia il 10 giugno 1958.

Gorizia, addì 19 agosto 1961

p. Il prefetto: LORICCHIO

(5580)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

Div. I - n. XIII/2 - 12639

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 22 giugno 1951 dal sig. Korenika Albino, nato a Corte d'Isola (Pola) il 27 settembre 1926, residente a Trieste in via Belpoggio, 15, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Coronica;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa di prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Korenika Albino è ridotto nella forma italiana di Coronica.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei coniugati del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1. Jerman Jolanda, nata a Paugnano di Capodistria il 26 agosto 1930, moglie;
2. Korenika Dario, nato a Capodistria l'8 dicembre 1953, figlio;
3. Korenika Pietro, nato a Capodistria il 16 settembre 1959, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 31 agosto 1961

Il vice prefetto dirigente
dott. Giuseppe PASINO

Div. I - n. XIII/2 - 12110

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 15 giugno 1961 dalla signora Mozina Maria in Scamperle, nata a Trieste il 24 settembre 1895, e qui residente in via Severi, 8, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Musina Maria in Scamperle;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Mozina Maria in Scamperle è ridotto nella forma italiana di Musina.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 31 agosto 1961

Il vice prefetto dirigente
dott. Giuseppe PASINO

Div. I - n. XIII/2 - 11279

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 6 giugno 1961 dalla signorina Primosich Elda, nata a Sterna di Grisignana (Pola) il 19 maggio 1937, residente a Trieste in via Corridoni, 21, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Primossi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Primosich Elda è ridotto nella forma italiana di Primossi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata

Trieste, addì 31 agosto 1961

Il vice prefetto dirigente
dott. Giuseppe PASINO

Div. I - n. XIII/2 - 11280

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 6 giugno 1961 dalla signora Kocijancich Eufemia in Visintin, nata a Torre di Parenzo (Pola) l'1 settembre 1919, residente a Trieste in via del Sale, 6, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Cociani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Kocijancich Eufemia in Visintin, è ridotto nella forma italiana di Cociani.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 31 agosto 1961

Il vice prefetto dirigente
dott. Giuseppe PASINO

(5764)

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL VICE PREFETTO DIRIGENTE

Visto il decreto prefettizio n. 11419/2120-29/V di data 13 maggio 1931, con il quale il cognome del sig. Marcello Grgič, padre della sig.na Gregori Maria Adriana, nata a Trieste il 28 febbraio 1940, residente a Padriciano 69, venne ridotto in forma italiana di « Gregori », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 22 giugno 1961, corredata della prescritta documentazione, con la quale la sopra nominata Gregori Maria Adriana chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Grgič »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/2120-29/V in data 13 maggio 1931 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, della sig.na Gregori Maria Adriana è resituito nella sua forma originaria di « Grgič ».

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 21 agosto 1961

Il vice prefetto dirigente
dott. Giuseppe PASINO

(5579)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a quattro posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale riservato ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53 al personale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 febbraio 1955, n. 53;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazzione dei documenti per le carriere statali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico per il personale statale;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme d'esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firma;
Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324;
Ritenuto che in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernente l'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, prorogata con il disposto di cui all'art. 360 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si sono determinate n. 4 vacanze nel ruolo organico della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Considerato che i posti resisi vacanti nei ruoli organici ordinari in attuazione della citata legge n. 53/1955 debbono essere a norma dell'art. 7 della stessa legge, conferiti mediante concorso riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, in possesso del prescritto titolo di studio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale di cui al quadro 58 annesso al testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riservato ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, al personale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato e che siano in possesso del requisito della cittadinanza italiana, di quello di buona condotta e dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, e sia munito di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato allo articolo seguente.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare;

a) il cognome ed il nome; il luogo e la data di nascita;
b) il domicilio ed il recapito;
c) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;
d) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
e) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;
f) le eventuali condanne penali riportate;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) la carriera d'inquadramento nei ruoli aggiunti o la categoria di appartenenza nel personale non di ruolo e la qualifica rivestita, gli estremi del libretto ferroviario personale, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'Ufficio presso il quale i concorrenti prestano servizio.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 2 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 5.

Art. 4.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

A) *Personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato*:

1) diploma originale del titolo di studio indicato allo art. 1 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quello di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

6) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che lo invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

7) I candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza attestante la data di assunzione in servizio come impiegato non di ruolo; la categoria di appartenenza; le successive conferme in servizio; le qualifiche riportate nei rapporti informativi annuali.

B) *Personale dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione dello Stato*:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza saciale.

2) titolo di studio, come al numero 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al numero 6 del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'articolo 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al primo comma del presente articolo.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra; dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del relativo invito i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circoare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio lo interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dello 11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto stato di cui alla legge 23 marzo 1952 n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove e nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h)* nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale dalla competente autorità israelitica;

s) i coniugi con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s)*, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 4, che la famiglia stessa è costituita da almeno 7 figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dalla Amministrazione competente contenente la votazione riportata;

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo primo, capo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e del titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Ai candidati sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dallo art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 7.

Il programma d'esame — che è stato ritenuto opportuno ridurre rispetto a quello generalmente richiesto per l'ammissione alla carriera esecutiva essendo il presente concorso riservato a personale già in servizio presso le Amministrazioni dello Stato — consiste in: due prove scritte, una prova pratica di dattilografia e una prova orale.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento

della loro indentità personale, del libretto ferroviario personale — concessione speciale « *C* » — oppure della carta d'identità rilasciata dal Comune o del porto d'arme o della patente automobilistica o del passaporto.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) componimento in lingua italiana;

2) risoluzione di un problema di aritmetica elementare (nei limiti del programma fissato per la prova orale).

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di ordinamento amministrativo (i Ministeri: organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dei suoi organi periferici; i Ministri ed i sottosegretari di stato; il Consiglio dei Ministri; il Consiglio di Stato; la Corte dei conti; l'Avvocatura generale dello Stato; la Prefettura, la Regione, la Provincia, il Comune ed i loro organi, il rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti ed ai doveri dell'impiegato);

2) nozioni elementari di statistica (concetto ed oggetto della statistica, unità statistica, spoglio ed aggruppamento dei dati statistici; elaborazione dei dati; medie e rapporti; rappresentazioni grafiche e numeri indici);

3) aritmetica elementare (nomenclatura decimale, prime operazioni, divisibilità dei numeri; numeri primi, massimo comune divisore e minimo comune multiplo; frazioni ordinarie e decimali, principali operazioni su di esse, sistema metrico decimale, numeri complessi, potenza e radice dei numeri, estrazione della radice quadrata, rapporti e proporzioni, media aritmetica);

La prova di dattilografia consisterà nella scrittura sotto dettato, su macchina Olivetti, di un brano letterario, commerciale o burocratico alla velocità di 180 battute al minuto primo (circa trenta parole). Nel classificare l'elaborato si terrà conto della precisione e dell'estetica oltre che della velocità.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad essi inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative norme di esecuzione.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale e alla prova pratica i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e quella pratica non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto nella prova orale e di quello riportato nella prova pratica.

Art. 10.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti costituenti la votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni vigenti in tema di precedenza e di preferenza.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per la durata di sei mesi salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esonero del periodo di prova.

Compiuto il periodo di prova l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali è stato applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 11.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che, senza giustificato motivo non assuma servizio nel termine stabilito dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a da un ispettore generale della carriera direttiva della Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) da quattro funzionari della carriera direttiva della stessa Amministrazione centrale aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, membri.

Alla Commissione predetta sarà aggregato, quale membro aggiunto per la prova pratica di dattilografia, un professore di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1960

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti il 3 *luglio* 1961,
Registro n. 6, *foglio n.* 172. — BARONE

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II - Via Flavia n. 6. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello . . . . nato a . . . . (Provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (Provincia di . . . .) via . . . .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a quattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Amministrazione centrale riservato al personale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . . . in data . . . . presso la scuola . . . . di . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori degli anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di non aver prestato servizio militare perchè ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . dal . . . .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

Visto:

(5146)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1017 del 13 febbraio 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per 1 posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1960 (comuni di Campofranco e Gela);

Visto il proprio decreto n. 4127 del 27 maggio 1961, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 5080 del 27 giugno 1961, con cui è stato provveduto all'ammissione delle candidate al concorso predetto;

Visto i processi verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso sopradetto e constatata la regolarità di essi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi per sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee al concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta dei comuni di Campofranco e Gela:

1. Brancato Rosa punti 57,050 su 100
2. Terra Rosaria » 56,412 »
3. Ternini Cecilia » 54,325 »
4. Anzaldi Vincenza » 54,187 »
5. Rannisi Anna » 53,912 »
6. Moscato Vincenza » 52,537 »
7. Scarpinato Angela » 52,162 »
8. Alessandra Maria » 51,137 »
9. Gallo Marianna » 48,975 »
10. Vita Vincenza Rita » 48,612 »
11. Stuppia Maria » 48,500 »
12. Accidenti Francesca » 48,100 »
13. Valenza Rita » 48,000 »
14. Lattuca Linda » 47,750 »
15. Cuvato Crocifissa » 47,662 »
16. Vullo Mattea » 47,500 »
17. Nicosia Rocca » 47,300 »
18. Camilleri Marianna » 47,000 »
19. Casuccio Lucia » 46,300 »
20. Murana Crocefissa » 42,400 »
21. Raineri Giuseppa » 41,412 »
22. Pappalardo Nicolina » 40,050 »
23. Alesci Vincenza » 39,425 »
24. Peritore Giuseppa » 36,000 »
25. Dio Caterina » 35,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, negli albi della prefettura di Caltanissetta, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Caltanissetta, addì 23 agosto 1961

Il medico provinciale: Broccio

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1017 del 13 febbraio 1961, con il quale è stato indetto publico concorso per titoli ed esami per 1 posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1960 nei comuni di Campofranco e di Gela;

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti idonee nel concorso per i posti di ostetrica condotta dei comuni di Campofranco e Gela;

Visto l'ordine indicato dalle singole candidate nelle preferenze espresse relativamente alle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee (prima e seconda graduata) nel concorso di cui alle premesse sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Brancato Rosa, nata a Caltanissetta il 10 settembre 1930: comune di Gela (2ª condotta);

2) Terra Rosaria, nata a S. Cataldo il 12 marzo 1933: comune di Campofranco (unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, negli albi della prefettura di Caltanissetta, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Caltanissetta, addì 23 agosto 1961

Il medico provinciale: Broccio

(5644)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Graduatoria del concorso per il conferimento della farmacia di Borgo Sabotino del comune di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 841 del 2 marzo 1961, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli, per il conferimento delle farmacie di Borgo Podgora (Latina), Borgo Sabotino (Latina) e Borgo San Michele (Latina);

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Letti i processi verbali delle determinazioni adottate dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui alla premessa narrativa per la sede di Borgo Sabotino (Latina) con il punteggio a fianco segnato

1. Nicolussi dott. Ferruccio punti 86,05
2. Valacca Serafina » 83,50
3. Roccatani Livia » 82,05
4. Cordiano Americo » 82,00
5. Deffenu Mario » 82,00
6. Cerilli dott. Gabriella » 70,55
7. Giorgianni dott. Venera » 68,00
8. Trovini dott. Lorenzo » 64,25
9. Schiraldi dott. Michele » 63,50
10. Mayer dott. Fausto » 63,05
11. Giorgianni dott. Antonina » 62,90
12. Iannace dott. Pietro » 62,00
13. Losardo dott. Lucio » 61,90
14. Giunti dott. Maria Luisa » 61,90
15. Di Emidio dott. Emilio » 59,65
16. Tallarida dott. Immacolata » 57,00
17. Palma dott. Maria Antonietta » 53,65
18. Mauro Chiozzi dott. Gabriele » 53,00
19. Montesi dott. Liliana » 52,20
20. Patriarca dott. Enrica » 52,00
21. Barraco dott. Paolo » 50,90
22. Grenga dott. Anna » 50,65

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, a quello dell'Ufficio del medico provinciale e a quello del Comune interessato.

Latina, addì 19 agosto 1961

Il medico provinciale: Mele

(5465)

Graduatoria del concorso per il conferimento della farmacia di Borgo San Michele del comune di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 841 del 2 marzo 1961, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli, per il conferimento delle farmacie di Borgo Podgora (Latina), Borgo Sabotino (Latina) e Borgo San Michele (Latina);

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Letti i processi verbali delle determinazioni adottate dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui alla premessa narrativa per la sede di Borgo San Michele (Latina) con il punteggio a fianco segnato:

1. Nicolussi dott. Ferruccio . . . . . punti 86,05
2. Roccatani Livia . . . . » 82,05
3. Cordiano Americo . . . . » 82,00
4. Deffenu Mario . . . . » 82,00
5. Cerilli dott. Gabriella . . . . . . » 70,55
6. Giorgianni dott. Venera . . . . . . » 68,00
7. Trovini dott. Lorenzo . . . . . » 64,25
8. Schiraldi dott. Michele . . . . . » 63,50
9. Mayer dott. Fausto . . . . » 63,05
10. Giorgianni dott. Antonina . . . . » 62,90
11. Iannace dott. Pietro . . . . . . » 62,00
12. Losardo dott. Lucio . . . . » 61,90
13. Giunu dott. Maria Luisa . . . . . » 61,90
14. Di Emidio dott. Emilio . . . . . . » 59,65
15. Tallarida dott. Immacolata . . . . . » 57,00
16. Palma dott. Maria Antonietta . . . . » 53,65
17. Mauro Chiozzi dott. Gabriele . . . . » 53,00
18. Montesi dott. Liliana . . . . » 52,20
19. Grenga dott. Anna . . » 50,65

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, a quello dell'Ufficio del medico provinciale e a quello del Comune interessato.

Latina, addì 19 agosto 1961

Il medico provinciale: MELE

(5466)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario presso il comune di Bologna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 269 in data 30 marzo 1961, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di veterinario di 2ª classe presso il comune di Bologna;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Viste le designazioni fatte dalla Prefettura e dal comune di Bologna, nonchè dall'ordine dei veterinari della Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario di 2ª classe presso il comune di Bologna, è costituita come appresso:

Presidente:

Capasso dott. Francesco, vice prefetto.

Membri:

Bortolotti dott. Martino, veterinario provinciale;

Messieri prof. dott. Albino, direttore dell'Istituto di clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna;

Montroni prof. dott. Luigi, direttore dell'Istituto di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Bologna;

Morganti dott. Giovanni, veterinario condotto.

Segretario:

Burgio dott. Sebastiano, direttore di sezione della prefettura di Bologna.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede a Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 19 agosto 1961

Il veterinario provinciale: GHINELLI

(5645)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.